l'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

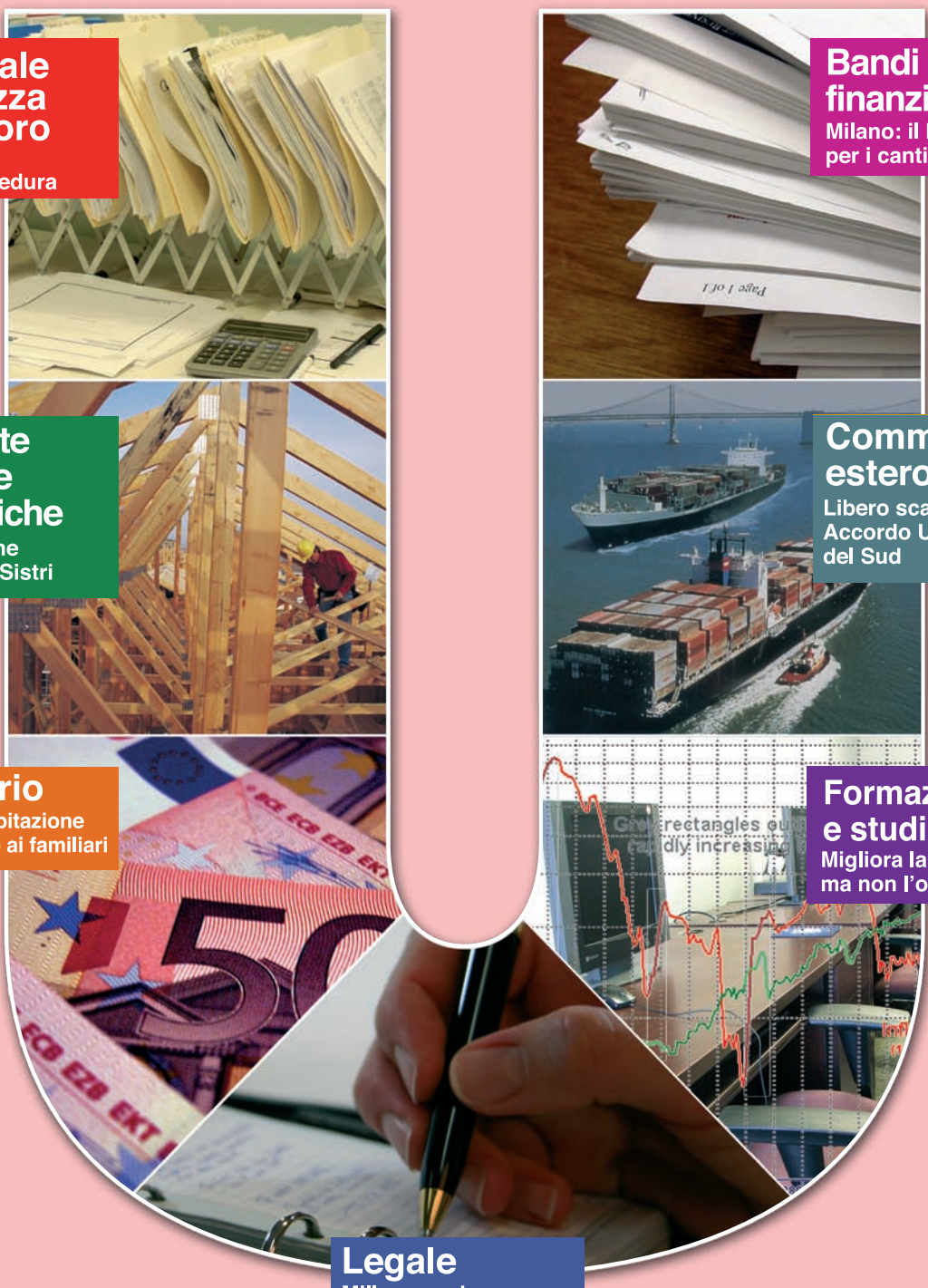

Sindacale Sicurezza sul lavoro
Dimissioni
Nuova procedura

Bandi e finanziamenti
Milano: il bando per i cantieri M4

Ambiente Politiche energetiche
Milleproroghe su sanzioni Sistri

Commercio estero
Libero scambio
Accordo Ue-Corea del Sud

Tributario
Imu Tasi e abitazione in comodato ai familiari

Formazione e studi
Migliora la congiuntura ma non l'occupazione

Legale
Milleproroghe
Disposizioni

Unione Confcommercio
Imprese per l'Italia
Milano · Lodi · Monza e Brianza

Organo di Informazione e Documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza
N° 273 - Aprile 2016 - Anno LVIII Una copia € **0,568**

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- Dimissioni. Nuova procedura . . . . . Pag. 1
- Contratto di solidarietà e lavoratori somministrati . . . . . Pag. 12
- Assegno di disoccupazione. . . . . Pag. 14
- Fondo di integrazione salariale. Aspetti contributivi . . . . . Pag. 20
- Lavoro accessorio e Naspi . . . . . Pag. 22
- Co.co.co – Indicazioni ministeriali . . . . . Pag. 22
- Diritto di precedenza ed esonero contributivo . . . . . Pag. 25
- Ammortizzatori in deroga e Fis. Raccordo . . . . . Pag. 26

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- Malattia e svolgimento di altra attività . . . . . Pag. 28

Estinzione del rapporto di lavoro

- Licenziamento e impugnazione . . . . . Pag. 28

In primo piano

RAPPORTI DI LAVORO

In vigore la nuova procedura per le dimissioni e le risoluzioni consensuali

Il 12 marzo 2016 è entrata in vigore la nuova procedura di comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, introdotta dal Dlgs n. 151/2015, le cui modalità sono state definite dal decreto del ministero del Lavoro 15 dicembre 2015 (Lavoronews n. 7/16).

Da tale data, le dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, nonché l'eventuale revoca, dovranno essere comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche.

Al riguardo, il ministero del Lavoro, con circolare n. 12 del 4 marzo 2016, fornisce chiarimenti sulla nuova procedura e precisa che:

- riguarda tutti i lavoratori subordinati del settore privato e si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016;
- non si applica in caso di recesso durante il periodo di prova e nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente;
- dovrà essere utilizzata dal lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, in caso di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale;
- si articola in tre macro fasi:
  a) accesso al sistema da parte del lavoratore: il lavoratore deve munirsi di Pin Inps e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro;
  b) compilazione del modello: il modello dovrà essere compilato on line tramite il portale lavoro.gov.it.;
  c) invio del modello: il modello verrà trasmesso dal sistema informatico all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro e alla Dtl competente.

I lavoratori potranno anche rivolgersi ai patronati, alle organizzazioni sindacali, agli enti bilaterali ed alle commissioni di certificazione disponibili ad effettuare tale servizio.

Dal campo di applicazione della procedura illustrata sono escluse le dimissioni e le risoluzioni consensuali intervenute nelle sedi conciliative (Commissione di conciliazione Ebiter Milano).

Il ministero, al fine di garantire un supporto agli utenti nella fase di avvio della nuova procedura, ha attivato una casella di posta elettronica dimissionivolontarie@lavoro.gov.it, a cui potranno essere indirizzati i quesiti inerenti la procedura.

DECRETO del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. **Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.**

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Visto l'art. 1, comma 6, lettera g), della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

decreta

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «modulo»: il modello con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale o di revocare tale volontà;
b) «soggetti abilitati»: i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore;

c) «sistema informatico Smv»: il sistema informatico messo a disposizione dei lavoratori e dei soggetti abilitati dal ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015;
d) «codice identificativo del modulo»: il codice alfanumerico rilasciato dal sistema informatico Smv attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore con le modalità di cui all'art. 3, comma 3;
e) «data certa di trasmissione»: la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti abilitati.

Articolo 3

Modulo per le dimissioni, la risoluzione consensuale e la revoca

1. Per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca è adottato il modulo di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il modulo di cui al comma 1 è reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it, con le modalità tecniche di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.

3. Il modulo di cui al comma 1 è inoltrato alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro con le modalità stabilite nell'allegato B, il quale stabilisce, altresì, le modalità di trasmissione del modulo alla Direzione territoriale del lavoro competente e i caratteri di non contraffazione e falsificazione della manifestazione di volontà di recedere o risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale volontà.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 273 - aprile 2016
anno LVIII

Organo d'informazione e documentazione di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 47/49
20121 Milano

PROPRIETA'
Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza

EDITRICE
Promo.Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 Milano

PER LA PUBBLICITA'
marketing@unione.milano.it
Tel. 02 7750 372

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957

Una copia euro 0,568

Allegato A

Modulo recesso dal rapporto di lavoro/revoca

Sezione 1 – Lavoratore

Codice Fiscale

Cognome

Nome

E-mail

Sezione 2 – Datore di Lavoro

Codice Fiscale

Denominazione

Indirizzo sede di lavoro

Comune sede di lavoro

CAP sede di lavoro

Sezione 3 – Rapporto di Lavoro

Data Inizio

Tipologia Contrattuale

Sezione 4 – Recesso dal rapporto di lavoro/revoca

Tipo di comunicazione ☐ dimissioni ☐ risoluzione ☐ revoca

Data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale

Sezione 5 – Dati Invio

Codice Identificativo Modulo

Tipo Soggetto Abilitato

Codice Fiscale Soggetto Abilitato	
Codice Identificativo Modulo dimissioni/risoluzione consensuale (per il caso di revoca)	
Data Trasmissione	

Firma _____

Allegato B

MODALITÀ TECNICHE

Nel presente allegato è illustrata la procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, che garantisce, in particolar modo:

- il riconoscimento certo del soggetto che effettua l'adempimento (verifica dell'identità);
- l'attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale);
- la revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione;
- l'intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l'esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.

Un aspetto importante riguarda la verifica dell'identità del soggetto che effettua l'adempimento. Questo controllo, necessario al fine di prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore, poggia sull'applicazione del seguente vincolo: l'accesso alle funzionalità, disponibili nel portale lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, è possibile solo se l'utente è in possesso del codice personale Inps (Pin Inps). L'accesso alle funzionalità di gestione della comunicazione avviene attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia sull'anagrafica delle utenze di ClicLavoro, per il riconoscimento della tipologia dell'utente, e sull'autenticazione tramite il Pin Inps per il suo riconoscimento certo. Il possesso del Pin Inps non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento.

La richiesta di emissione del Pin deve essere inoltrata all'Inps, accedendo al portale Inps.it e attenendosi alla procedura per il rilascio del Pin.

Il possesso dell'utenza ClicLavoro e del Pin Inps non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato (art. 26, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2015). Quest'ultimo deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalità e quindi assumersi la responsabilità dell'accertamento dell'identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file pdf prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca e il salvataggio di questo nel sistema informatico Smv.

Nella figura che segue, è proposta la sequenza delle attività e decisioni che compongono l'intera procedura per la trasmissione e la revoca di un modulo di dimissioni/risoluzione consensuale, nella quale trova applicazione quanto sopra descritto.

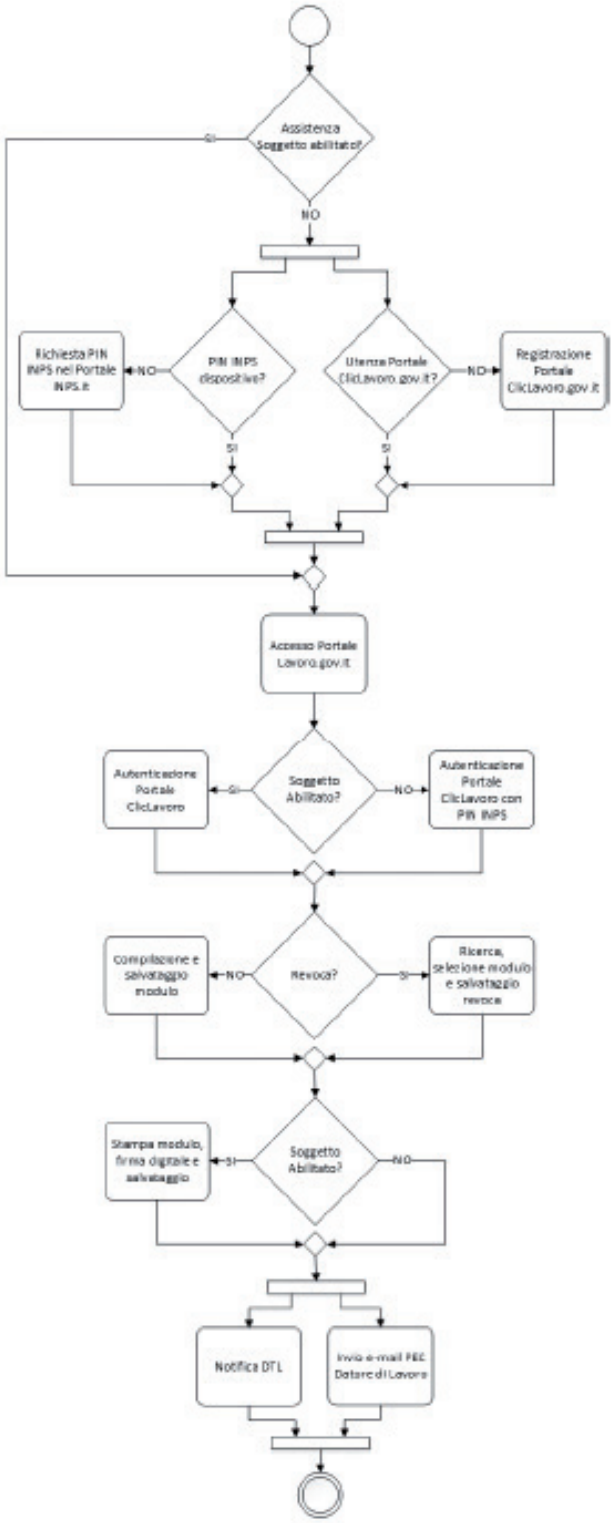

Figura 1 – Diagramma di flusso Invio Recesso Rapporto di Lavoro

La procedura proposta può essere scomposta in tre macro fasi:

- nella prima fase, il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve:
  a) richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice Pin Inps all'Istituto;
  b) creare un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro.

Solo dopo aver soddisfatto entrambi i vincoli o nel caso in cui scegliesse di essere assistito da un soggetto abilitato, potrà procedere con le successive attività;

- nella seconda fase il lavoratore, in autonomia o con l'assistenza di un soggetto abilitato può accedere tramite il portale lavoro.gov.it:
  a) al form on-line per la trasmissione della comunicazione;
  b) alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione, per l'invio di una revoca;

- nell'ultima fase si procederà:
  a) nel caso di adempimento eseguito con il supporto di un soggetto abilitato: alla firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi;
  b) alla trasmissione del modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. In particolare, il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata e la Direzione territoriale del lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionare il modulo.

MODULO RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO/REVOCA

Nella tabella sotto riportata vi è l'elenco delle informazioni che compongono un modulo di dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca.

Sezione	Descrizione Campo	Obbligatorietà	Tipo	Lunghezza	Modalità di codifica
Sezione 1 - Lavoratore	Codice Fiscale	Si	alfanumerico	16	16 caratteri alfanumerici o 11 caratteri numerici (codici fiscali temporanei).
	Cognome	Si	alfanumerico	50	
	Nome	Si	alfanumerico	50	
	e-mail	Si	alfanumerico	50	
Sezione 2 – Datore di Lavoro	Codice Fiscale Azienda	Si	alfanumerico	16	16 caratteri alfanumerici o 11 caratteri numerici
	Denominazione	Si	alfanumerico	100	
	Indirizzo Sede di Lavoro	Si	alfanumerico	100	
	Comune Sede di Lavoro	Si	alfanumerico	4	Tabella Comuni e stati esteri
	Cap Sede di Lavoro	Si	alfanumerico	5	Valorizzato dall'utente o da, se presente, da Tabella Comuni e stati esteri
Sezione 3 - Rapporto di Lavoro	Data inizio	Si	aaaa-mm-gg	10	
	Tipologia Contrattuale	Si	alfanumerico	4	Tabella RRL_TipoContratti
Recesso dal rapporto	Tipo comunicazione	Si	alfanumerico	3	Tabella RRL_Tipo recesso/revoca

Sezione	Descrizione Campo	Obbligatorietà	Tipo	Lunghezza	Modalità di codifica
	Data decorrenza dimissione	Si	aaaa-mm-gg	10	
Sezione 5 - Dati invio	Codice identificativo modulo	Si	numerico	17	Formato: aaaammgghh24missms Deve essere coerente con la data trasmissione.
	Tipo Soggetto Abilitato	No	alfanumerico	3	Tabella RRL_SoggettiAbilitati
	Codice Fiscale Soggetto Abilitato	No	alfanumerico	16	16 caratteri alfanumerici o 11 caratteri numerici
	Codice identificativo modulo dimissioni/risoluzione consensuale (per il caso di revoca)	Si se Tipo Comunicazione = revoca	numerico	17	Codice identificativo del modulo
	Data Trasmissione	Si	aaaa-mm-gg	10	***Marca temporale***: Data di sistema rilevata al momento del salvataggio della comunicazione

Tabella 1 – Modulo recesso dal rapporto di lavoro/revoca

Il portale, come primo passo nella compilazione di un modulo di recesso/revoca, chiederà all'utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro e quindi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione/rettifica più recente.

Il recupero della comunicazione obbligatoria permette al sistema di popolare in automatico le sezioni 1, 2 e 3, con la sola eccezione dell'indirizzo e-mail, e quindi di inibire il loro aggiornamento all'utente.

Il lavoratore avrà la possibilità di scegliere se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 2008 o dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie); nel primo caso dovrà compilare interamente le sezioni 2 e 3 mentre nel secondo caso dovrà inserire solo il codice fiscale del datore di lavoro e il sistema gli prospetterà tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che il lavoratore possa scegliere quello dal quale intende recedere.

La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore.

La sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico SMV del ministero.

Ad ogni modulo salvato sono attribuite due informazioni identificative:

- la data di trasmissione (marca temporale): corrispondente alla data di sistema rilevata all'atto del salvataggio delle dimissioni/risoluzione consensuale;
- un codice identificativo, con formato:

  aaaammgghh24missms

  coerente con la data di trasmissione, dove:

  - aaaa: anno (4 digit);
  - mm: mese (2 digit);
  - gg: giorno (2 digit);
  - hh24: ore, nel formato «24 ore» (2 digit);
  - mi: minuti (2 digit);
  - ss: secondi (2 digit);
  - ms: millisecondi (3 digit).

TIPOLOGIA DI UTENZA

Le funzionalità per la trasmissione delle dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca sono riservate alle seguenti classi di utenza:

- lavoratori;
- soggetti abilitati (art. 26, comma 4 del decreto legislativo n. 151 del 2015).

Oltre che a tali soggetti, le comunicazioni inviate sono accessibili nel portale, in sola lettura, a:

- i datori di lavoro, limitatamente a quelle riguardanti la propria azienda;
- le Direzioni territoriali del lavoro, individuate per competenza.

CIRCOLARE n. 12 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 marzo 2016. **Modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Nuova disciplina ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151 e del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2015.**

La nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 151 del 2015

L'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal ministero del Lavoro e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

In attuazione di tale previsione è stato adottato in data 15.12.2015 il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2016, in vigore dal 12 gennaio 2016, con il quale è stato definito il modulo per la comunicazione del recesso del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale. Il modello "telematico" adottato con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 è valido su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità.

1.1 Finalità e ambito di applicazione

La nuova disciplina, che si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016 e riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato a eccezione delle ipotesi di cui al punto 1.2, intende, da un lato, evitare il fenomeno delle c.d. "lettere di dimissioni in bianco" e, dall'altro, rendere inefficaci le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalle nuove disposizioni.

Resta fermo per il lavoratore l'obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, le dimissioni, pure se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno. Come stabilito dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2015, le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina in esame sono inefficaci; in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina.

La nuova modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo. n. 151 del 2015 si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e ai casi di risoluzione consensuale di cui all'articolo 1372, comma 1, del codice civile, per i quali si introduce la medesima "forma tipica" del modulo adottato con il decreto ministeriale 15 dicembre 2015.

È opportuno ricordare che il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova disciplina, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità (articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2015).

1.2. Fattispecie escluse dalla nuova disciplina

La disciplina introdotta dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2005 non si applica:

a) ai rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. "protette" (art. 26, comma 7, decreto legislativo n. 151 del 2015);

b) al recesso durante il periodo di prova di cui all'articolo 2096 del codice civile;

c) nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente (ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);

d) ai rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della navigazione.

Infine, in considerazione del fatto che la ratio dell'intervento normativo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 è principalmente quella di contrastare la pratica delle c.d. dimissioni in bianco (cfr. articolo 1, comma 6, lettera g) della legge delega n. 183 del 2014), pratica che non risulta presente nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, si ritiene che la citata disposizione, così come la precedente disciplina di cui all'articolo 4, commi da 17 a 23-bis della legge n. 92 del 2012, non trovi applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. I contenuti del Dm 15 dicembre 2015

Il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2015 reca l'adozione del modulo utilizzato per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca e contiene altresì una regolamentazione organica del nuovo sistema di comunicazione, definendo parimenti le modalità tecniche di trasmissione ai soggetti interessati (datori di lavoro e Direzioni del lavoro territorialmente competenti) nonché i compiti dei soggetti che la legge individua come "intermediari", ovvero i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lett. h) e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore ("soggetti abilitati").

Entro il 12 marzo 2016, sarà disponibile sul sito del ministero del Lavoro – *www.lavoro.gov.it* – il modulo utilizzabile sia dai lavoratori sia dai soggetti che la disposizione individua come intermediari (articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2015).

2.1 Aspetti generali

Il preambolo contiene il riferimento normativo che costituisce la fonte primaria in attuazione della quale è stato emanato il decreto e il riferimento del codice dell'amministrazione digitale, che disciplina in forma organica l'uso appropriato delle tecnologie informatiche all'interno della pubblica amministrazione.

Sempre in via generale, l'articolo 2 del decreto reca le definizioni dei principali termini e locuzioni utilizzati nel testo normativo, sia per consentire una formulazione più efficace delle singole disposizioni sia per assicurare l'uniformità interpretativa rispetto al loro significato letterale. Tali definizioni nel prosieguo della nota circolare saranno indicate in carattere corsivo.

Il decreto prevede che il recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro non solo sia manifestato in "forma tipica", ma anche che essa debba corrispondere necessariamente a quella del modulo adottato con il decreto stesso.

2.2 Soggetti abilitati

L'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 individua, al comma 4, i soggetti ai quali il lavoratore può rivolgersi per effettuare le comunicazioni secondo le nuove modalità.

Tale previsione è puntualmente ripresa dall'articolo 2 del decreto ministeriale, che definisce *soggetti abilitati:*

- i patronati;
- le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lett. h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

A essi il lavoratore può rivolgersi per l'invio del modulo indipendentemente dal luogo ove questi sia residente o presti la sua attività lavorativa.

2.3 Il modulo

L'articolo 3 del decreto ministeriale dispone l'adozione del *modulo* ovvero del modello con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale ovvero di revocare tale volontà nei tempi previsti (7 giorni) indicati dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, rinviando a uno specifico allegato la dettagliata identificazione dei dati, dei sistemi di classificazione e del formato di trasmissione degli stessi.

Nel dettagli, il *modulo* si compone di 5 (cinque) sezioni:

- una relativa ai dati identificativi del lavoratore;
- una relativa ai dati identificativi del datore di lavoro;
- una relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
- una relativa ai dati identificativi della comunicazione, indicando – nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale – la data di decorrenza delle stesse;
- una relativa ai dati identificativi del *soggetto abilitato* nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile il *modulo*; il codice identificativo del modulo e la *data certa di trasmissione*.

Tale modulo è reso disponibile attraverso un'apposita sezione del sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali *www.lavoro.gov.it* ai lavoratori e ai *soggetti abilitati* con le modalità tecniche che vengono descritte dettagliatamente in un allegato tecnico, messe a disposizione attraverso il *sistema informatico Smv.*

Secondo quanto previsto dallo statuto della Provincia autonoma di Bolzano tale modulo è a disposizione anche nella versione in lingua tedesca.

3. Le modalità tecniche di compilazione e di trasmissione del modulo

La procedura introdotta dal decreto ministeriale per la manifestazione della volontà di recedere dal rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale è preceduta dalla fase di *riconoscimento del soggetto* che effettua l'adempimento, diversa a seconda se il lavoratore recede dal contratto direttamente o facendosi assistere da un *soggetto abilitato*.

Nel primo caso il lavoratore per rassegnare dimissioni "efficaci" deve essere in possesso del codice personale Inps ("Pin Inps") ovvero richiederlo all'Istituto; queste credenziali danno la possibilità di accedere al sistema e di compilare il modello. Tale codice permette di popolare automaticamente la sezione n. 1, rendendo i dati immodificabili da parte del lavoratore che sta compilando il *modulo.*

Nel caso di comunicazione resa per il tramite di uno dei *soggetti abilitati* dalla norma il sistema consente l'accesso anche in assenza di pin Inps, con le sole credenziali di ClicLavoro che tali soggetti possiedono o devono richiedere al momento della comunicazione. In seguito, la compilazione segue le medesime modalità adottate nel caso del lavoratore, di seguito illustrate, e il sistema indicherà direttamente nella sezione 5 il tipo di soggetto abilitato.

Prima della compilazione il *sistema informatico Smv* richiede all'utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro dal quale si intende recedere e quindi le comunicazioni obbligatorie "attive". Il recupero della comunicazione obbligatoria permetterà al sistema di popolare in automatico le sezioni 1, 2 e 3 e quindi di inibire il loro aggiornamento all'utente, con la sola eccezione dell'indirizzo e-mail del datore di lavoro che potrà essere aggiornato dal lavoratore.

Pertanto:

1. per i rapporti di lavoro iniziati prima del 2008: l'utente compilerà le sezioni 2 e 3;
2. per i rapporti di lavoro iniziati dopo il 2008: l'utente inserendo solo il codice fiscale del datore di lavoro avrà visione di tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che potrà scegliere quello dal quale intende recedere.

La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore. Si sottolinea la necessità, nella compilazione del campo "data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale", di tenere in debita considerazione i termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva.

La sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel *sistema informatico Smv*, attraverso due informazioni identificative: la *data di trasmissione* (marca temporale) e il *codice identificativo* che, insieme, consentono la non contraffabilità e immodificabilità della comunicazione resa.

La *data di trasmissione* consente altresì al sistema di "controllare" il termine di 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni rese in ossequio a quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015. In

quest'ultimo caso il lavoratore può eccedere solo alle comunicazioni trasmesse nei 7 giorni precedenti. Il *sistema informatico Smv* darà accesso infatti alle sole comunicazioni revocabili.

Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro implementato nell'apposita sezione 2 e alla Direzione del lavoro territorialmente competente, ovvero alle province autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Siciliana.

Il rispetto di tali modalità rende valide le dimissioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, in quanto il modulo è trasmesso per via telematica (comma 1) e contiene i dati essenziali di cui al comma 3. Soltanto con tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni del lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione prevista dall'articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del 1996 con le modalità previste dal dm 30 ottobre 2007. Analoga considerazione vale anche in caso di risoluzione consensuale.

4. Sanzioni

L'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2015 disciplina le sanzioni alle quali è sottoposto il datore di lavoro che "altera" i moduli attraverso i quali il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal rapporto di lavoro, che non possono che essere resi con le modalità introdotte dal decreto ministeriale in esame. In particolare si prevede che: "Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i suddetti moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981". La violazione non è sanabile e pertanto non è applicabile l'Istituto della diffida obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

5. Supporto agli utenti

Per garantire il necessario supporto agli utenti nella fase di avvio della nuova procedura, la compilazione del modulo sarà illustrata anche in un "video-tutorial", reso disponibile sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – *www.lavoro.gov.it* – che mostra i passi operativi, sia nel caso in cui il modello venga compilato direttamente dal lavoratore e sia nel caso di intervento di uno dei soggetti abilitati. Inoltre, sarà possibile utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica per inoltrare eventuali quesiti per l'utilizzo del sistema: *dimissionivolontarie@lavoro.gov.it.* Sul sito del ministero, in un'apposita sezione, saranno pubblicate periodicamente le relative Faq.

Contratto di solidarietà difensivo e lavoratori somministrati

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 3 del 20 gennaio 2016, ha precisato che l'impresa che abbia attivato per i propri dipendenti contratti di solidarietà difensivi, ex art. 5, legge n. 236/1993, e si avvalga di lavoratori somministrati, quest'ultimi non potranno fruire del contratto di solidarietà.

Tali lavoratori, infatti, hanno un rapporto di lavoro subordinato con l'agenzia di somministrazione, della quale restano dipendenti anche a seguito dell'invio in missione presso l'impresa utilizzatrice.

Inoltre, il ministero conferma che i lavoratori in regime di solidarietà possono svolgere prestazioni di natura autonoma o subordinata presso terzi anche durante i giorni interessati dalla riduzione di orario per la solidarietà.

RISPOSTA del ministero del Lavoro a interpello n. 3 del 20 gennaio 2016. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – Contratto di solidarietà difensivo.**

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza d'interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella L n. 236/1993 recante norme in materia di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

In particolare, l'istante pone un duplice ordine di questioni. Con riferimento alla fattispecie della somministrazione di lavoro si chiede se, laddove l'impresa utilizzatrice abbia attivato per i propri dipendenti contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, L n. 236/1993, possano essere ammessi ad analogo trattamento di solidarietà anche i lavoratori somministrati presso la medesima impresa.

In secondo luogo, l'interpellante domanda se i lavoratori in regime di solidarietà, somministrati e non, possano svolgere attività lavorativa presso terzi "con contratto di lavoro part time in orario coincidente con quello interessato dalla solidarietà" e, nell'ipotesi affermativa, se la solidarietà debba essere o meno oggetto di rimodulazione in considerazione del lavoro svolto presso altro datore.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e Io e dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dall'analisi della ratio e della funzione dell'istituto del contratto di solidarietà difensivo che, in funzione di ammortizzazione sociale, è preordinato al mantenimento dei livelli occupazionali in situazioni di crisi aziendale temporanea.

L'istituto si attiva, ai sensi del Dl n. 726/1984, in forza di un accordo tra azienda e organizzazioni sindacali che prevede la diminuzione dell'orario di lavoro dei dipendenti, ai quali viene erogato un contributo integrativo volto a compensare la perdita di retribuzione determinata dalla suddetta contrazione oraria.

Per le aziende non aventi diritto alla fruizione del trattamento di integrazione salariale, il contratto di solidarietà può essere attivato ai sensi dall'art. 5, commi 5 e 8, della L n. 236/1993.

Nello specifico l'art. 5, comma 5, sancisce che "alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati (…)".

Si fa comunque presente che a decorrere dal 1° luglio 2016, in forza del disposto di cui all'art. 46, Dlgs n. 148/2015 sarà abrogato l'intero art. 5 L n. 236/1993.

Ciò premesso, in risposta alla prima questione, si evidenzia che ai sensi dell'art. 34, comma 3, Dlgs 81/2015, "il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (…)".

Ciò in quanto il lavoratore somministrato instaura un rapporto di lavoro subordinato con l'agenzia di somministrazione, della quale resta dipendente anche a seguito dell'invio in missione presso l'impresa utilizzatrice.

In caso di crisi aziendale, il legislatore ha previsto espressamente l'accesso al trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per il lavoratore in somministrazione, in base alla richiesta effettuata dall'agenzia di somministrazione/datore di lavoro, secondo criteri da ultimo disciplinati da questo ministero con Dm n. 83473 del 1° agosto 2014.

Diversamente, non sussiste analoga previsione normativa che contempli la possibilità per i lavoratori impiegati in somministrazione di accedere, ai sensi dell'art. 5 della L n. 236/1993 al trattamento integrativo di solidarietà fruito dai lavoratori dipendenti della società utilizzatrice. Ne consegue che in ipotesi di crisi aziendale della impresa utilizzatrice che abbia comportato l'accesso a trattamenti di integrazione salariale, ivi compresa la solidarietà difensiva, i lavoratori in somministrazione potranno accedere esclusivamente al trattamento di integrazione salariale in deroga o ai fondi di solidarietà bilaterale già previsti dall'art. 3 della L n. 92/2012 (oggi Dlgs n. 148/2015).

Con riferimento, invece, alla seconda problematica, non sembrano sussistere specifiche preclusioni in ordine all'eventuale svolgimento, da parte del lavoratore in regime di solidarietà, di prestazioni di natura autonoma o subordinata presso terzi anche durante i giorni interessati dalla riduzione di orario per la solidarietà.

A tal proposito si sottolinea come il legislatore del 2015, con il Dlgs n. 148 abbia confermato all'art. 8 comma 2 quanto già precedentemente previsto dall'art. 8, comma 4, del Dl 86/1988 secondo cui "il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate".

In ordine all'espletamento di attività lavorativa presso terzi nelle giornate interessate dalla solidarietà, ai fini dell'eventuale rimodulazione o decadenza dal relativo contributo, si rinvia ai chiarimenti già forniti dall'Inps con circolare n. 130/2010.

Pubblicato il decreto di attuazione dell'assegno di disoccupazione (Asdi)

Pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, il decreto 29 ottobre 2015 con il quale il ministero del Lavoro dà attuazione all'assegno di disoccupazione (Asdi), così come previsto dall'articolo 16, comma 6, del Dlgs n. 22/15.

Tale assegno è finalizzato a fornire un'ulteriore tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che hanno terminato di beneficiare della Naspi e che siano ancora privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

Il decreto, in particolare, individua:

- beneficiari;
- durata e misura del beneficio;
- compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa e decadenza;
- progetto personalizzato;
- obblighi e sanzioni;
- modalità di richiesta ed erogazione;
- monitoraggio e valutazione.

DECRETO del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 ottobre 2015. **Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (Asdi).**

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b), numero 5), che prevede l'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'Aspi, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'art. 16, che istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, l'assegno di disoccupazione (Asdi) e, al comma 6, demanda a un decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di definire i criteri e le modalità di concessione dell'assegno;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e, in particolare, l’art. 21 che istituisce il sistema informativo dei servizi sociali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed, in particolare, l’art. 81, comma 29, che istituisce un fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e, in particolare, l’art. 13 che istituisce il casellario dell’assistenza;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” e, in particolare, l’art. 60, comma 1, che stabilisce l’avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti di uno strumento di contrasto alla povertà assoluta;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e, in particolare, l’art. 4, commi 41 e 42, che prevedono ipotesi di decadenza dai trattamenti collegati allo stato di disoccupazione;

Visto il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, del 10 gennaio 2013, adottato ai sensi del citato art. 60, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, che specifica le modalità di attuazione della sperimentazione e indica, alla tabella 2, l’ammontare del beneficio mensile, articolato in ragione della numerosità del nucleo familiare beneficiario;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)”;

Visto il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, 16 dicembre 2014, n. 206, recante “Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza, a norma dell’art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 30 luglio 2015;

Considerato che l’art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015 istituisce l’Asdi in via sperimentale per l’anno 2015 con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione Naspi che abbiano usufruito di questa per l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015 nei limiti di spesa indicati per ciascun anno 2015 e 2016 al comma 7 del medesimo articolo e che il comma 8 del medesimo articolo prevede che all’eventuale riconoscimento dell’Asdi negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato art. 16, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 2015, alla definizione di modalità attuative dell’Asdi che permettano continuità nell’erogazione della misura in caso di eventuale riconoscimento dell’Asdi negli anni successivi al 2015;

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «Asdi»: l’Assegno di disoccupazione, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015;

b) «Naspi»: la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015;

c) «Isee»: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

d) «Isee corrente»: l'Isee calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

e) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare del richiedente l'Asdi, come definito ai fini Isee e risultante nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al beneficio dell'Asdi;

f) «Figli a carico»: i figli minorenni che risultano componenti il nucleo familiare e per i quali il genitore non richiedente non percepisca assegni per il nucleo familiare;

g) «Carta acquisti sperimentale»: la carta acquisti di cui all'art. 60 del citato decreto-legge n. 5 del 2012, con le specifiche caratteristiche definite dal decreto interministeriale 10 gennaio 2013.

Articolo 2
Beneficiari

1. L'Asdi è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, secondo le modalità di cui all'art. 7, ai lavoratori che:

a) abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della Naspi per la sua durata massima, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015;

b) siano ancora in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, al termine del periodo di fruizione della Naspi;

c) siano, al termine del periodo di fruizione della Naspi, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un'età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

d) siano in possesso di una attestazione dell'Isee, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o infe riore ad euro 5.000. Ai fi ni del mantenimento dell'Asdi, la dichiarazione sostitutiva unica a fini Isee è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta dell'Asdi può essere utilizzata una attestazione dell'Isee corrente;

e) non abbiano usufruito dell'Asdi per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della Naspi e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

f) abbiano sottoscritto un progetto personalizzato di cui all'art. 5.

2. Nel caso l'ammontare dei trattamenti ai fini Naspi percepiti prima della richiesta dell'Asdi sia valorizzato in tutto o in parte nella componente reddituale dell'Isee o dell'Isee corrente, tale ammontare, diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell'Isee, è sottratto dall'Inps dal valore dell'Isee medesimo ai soli fi ni della valutazione del possesso del requisito per la concessione dell'Asdi di cui al comma 1, lettera d.

Articolo 3
Durata e misura del beneficio

1. L'Asdi è erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della Naspi per una durata massima di sei mesi. Qualora il lavoratore abbia già fruito dell'Asdi nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della Naspi, l'Asdi è erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell'Asdi fruito in tale periodo di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di Asdi fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della Naspi.

2. L'importo dell'Asdi è pari al 75 per cento dell'ultima indennità Naspi percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. L'importo di cui al comma 2 è incrementato di un ammontare pari ad un quinto dell'assegno sociale per il primo figlio a carico. Nel caso in cui i figli a carico siano in numero superiore a uno, gli incrementi complessivi dell'importo dell'Asdi sono quelli indicati nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

In ogni caso l'ammontare dell'Asdi comprensivo degli incrementi per carichi familiari non può essere inferiore all'ammontare del beneficio mensile attribuito mediante la carta acquisti sperimentale, di cui alla Tabella 2 allegata al decreto interministeriale 10 gennaio 2013.

4. Per effetto degli incrementi per carichi familiari di cui al comma 3, l'Asdi non può essere superiore al 75 per cento dell'ultima indennità Naspi percepita, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, fatto salvo il livello minimo di cui al comma 3.

5. Gli importi di cui alla Tabella 1 sono aumentati annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Articolo 4

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa e decadenza

1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'Asdi instaura un rapporto di lavoro subordinato o intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale è soggetto ai limiti di compatibilità e agli obblighi i comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

2. Le comunicazioni di inizio di un'attività lavorativa subordinata, di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, di cui, rispettivamente, all'art. 9, comma 2, e all'art. 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 2015, sono rese nei medesimi termini ivi previsti anche nel caso in cui l'attività sia avviata da altri componenti il nucleo familiare.

3. Fermi restando i limiti di compatibilità di cui al comma 1, il reddito annuo previsto comunicato all'Inps ai sensi del comma 2 è utilizzato ai fi ni della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). Esclusivamente a tal fine, il valore dell'Isee, di cui al medesimo art. 2, comma 1, lettera d), è aggiornato dall'Inps sostituendo il reddito annuo previsto oggetto della comunicazione a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'Isee in via ordinaria.

Articolo 5

Progetto personalizzato

1. Ai fini della concessione dell'Asdi è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal competente servizio per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali. Ai fini del presente decreto, il servizio per l'impiego competente è quello nel cui ambito territoriale è stabilita la residenza del richiedente l'Asdi.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'individuazione di un responsabile del progetto;
b) la definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, in materia di politiche attive per l'impiego;
c) la valutazione della condizione di bisogno del richiedente nel supporto alla ricerca attiva di lavoro, tenuto conto del profilo personale di cui alla lettera b), nonché dei carichi familiari, delle responsabilità di cura, dello stato di salute, dell'eventuale disabilità, di altri fattori che richiedano l'attivazione di servizi sociali, sanitari, formativi, al fine di favorire una presa in carico integrata;
d) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti in ciascuna settimana;
e) la frequenza ordinaria degli appuntamenti con il responsabile del progetto, che di regola è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del richiedente o delle modalità organizzative dell'ufficio;
f) le modalità con le quali il lavoratore è tenuto a comprovare la ricerca attiva di lavoro al responsabile del progetto. A tal fine, il lavoratore è tenuto a tener traccia degli atti compiuti secondo le modalità concordate nel progetto.

3. Il progetto di cui al comma 1 contiene l'impegno del richiedente, quale condizione necessaria all'erogazione dell'Asdi, a:

a) partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, nonché, ove occorra, ai tirocini di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" del 22 gennaio 2015;
c) accettare congrue offerte di lavoro, come definite dall'art. 4, commi 41, lettera b), e 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

4. Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al comma 1 è sufficiente aver sottoscritto analogo progetto di presa in carico con i competenti servizi nel periodo di fruizione della Naspi o aver stipulato un contratto di ricollocazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 2015. La precedente sottoscrizione del progetto può essere autodichiarata al momento della richiesta dell'Asdi ed è successivamente verificata dal servizio competente. Nel caso in cui il progetto o il contratto di cui al primo periodo non contengano gli elementi di cui al comma 1, l'erogazione dell'Asdi è comunque disposta, fatto salvo l'aggiornamento del progetto o del contratto nei 45 giorni successivi alla richiesta dell'Asdi.

5. Ai fi ni dell'erogazione del beneficio i servizi competenti comunicano all'Inps l'avvenuta sottoscrizione del progetto di cui al comma 1, con le modalità indicate al comma 6. In assenza di comunicazione, non si dà corso all'erogazione del beneficio. Nel caso in cui sia necessario l'aggiornamento del progetto o del contratto di cui al comma 4, in assenza di comunicazione l'erogazione è sospesa a partire dalla terza mensilità.

6. I servizi competenti comunicano le caratteristiche dei progetti di cui al comma 1, gli eventuali aggiornamenti di cui al comma 4, nonché l'esito dei medesimi progetti e i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 6, secondo modalità definite con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'alimentazione del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge n. 328 del 2000, per il tramite del Casellario dell'assistenza, di cui al decreto n. 206 del 2014. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i servizi competenti comunicano la sottoscrizione del progetto personalizzato o il suo aggiornamento, secondo modalità definite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, esclusivamente per via telematica secondo gli standard tecnici e le modalità di trasmissione definite nel decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 30 ottobre 2007. I servizi competenti comunicano con le stesse modalità, in tempo utile, i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni.

Articolo 6
Obblighi e sanzioni

1. Il beneficiario decade dalla fruizione dell'Asdi nei casi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e nel caso in cui non effettui le comunicazioni di cui all'art. 4.

2. Oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per l'impiego con un preavviso di almeno 24 ore e di non più di 72 ore, secondo le modalità concordate nel progetto personalizzato. La mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti di cui al periodo precedente, comporta la decurtazione di un quarto di una mensilità dell'Asdi, fermi restando gli incrementi per carichi familiari. In caso di seconda mancata presentazione non giustificata, l'Asdi è sospesa per una mensilità e sono concessi i soli incrementi per carichi familiari. In caso di ulteriore mancata presentazione non giustificata, il lavoratore decade dalla fruizione dell'Asdi.

3. La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'art. 5, comma 3, lettera a , comporta la sospensione dell'Asdi per una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari. In caso di ulteriore mancata partecipazione non giustificata, il lavoratore decade dalla fruizione dell'Asdi.

4. La mancata partecipazione alle iniziative di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), o la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, comportano la decadenza dall'Asdi.

5. Le mensilità di Asdi non usufruite per effetto della decadenza dal beneficio ai sensi del presente articolo sono computate ai fi ni della eventuale concessione futura, nonché per la definizione della durata massima della prestazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e).

Articolo 7
Modalità di richiesta ed erogazione

1. La domanda dell'Asdi è presentata all'Inps in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della Naspi ed entro il termine di decadenza di trenta giorni. I moduli e le modalità di presentazione della domanda sono resi noti dall'Inps entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. L'Asdi è erogata mediante l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico già previsti per la Naspi, fatta salva la possibilità di prevedere, con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nuove modalità di pagamento che possano risultare più efficaci ed efficienti.

3. L'Inps, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, riconosce il beneficio nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 198 per l'anno 2016, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Il finanziamento di attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché per iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza degli interventi, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015, è limitato a 2 milioni di euro per l'anno 2016.

Articolo 8
Monitoraggio e valutazione

1. I dati relativi ai beneficiari dell'Asdi raccolti dal Casellario dell'assistenza, di cui al decreto n. 206 del 2014, anche ai sensi dell'art. 5, comma 6, sono trasmessi, secondo le modalità previste per il Casellario medesimo, con frequenza mensile al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, e al ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del monitoraggio e della valutazione della sperimentazione. La valutazione è operata secondo un apposito progetto di ricerca redatto in conformità all'art. 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Ai fini della valutazione possono essere somministrati ai beneficiari dell'Asdi questionari predisposti dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con l'assenso del Garante per la protezione dei dati personali. La somministrazione dei questionari ai beneficiari avviene secondo le modalità stabilite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fermo restando che gli scopi scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato ai sensi dell'art. 105, comma 2 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Per il beneficiario vige l'obbligo di risposta al questionario, ad eccezione delle domande riferite a dati sensibili e giudiziari. Tale obbligo deve essere previsto nel modulo di richiesta dell'Asdi. Il disegno della valutazione, le metodologie e gli strumenti di rilevazione sono messi a punto dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

3. I dati raccolti con i questionari di cui al comma 2 sono inviati all'Inps, il quale integra le informazioni con i dati di cui al comma 1 e con quelli presenti nei propri archivi riferiti alla storia professionale del beneficiario. I dati individuali così integrati, sono resi anonimi e sono messi a disposizione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e cancellati dagli archivi dell'Inps al termine della valutazione. Le informazioni sono utilizzate al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal progetto di ricerca.

4. Per le attività di valutazione il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni, enti o organismi, sulla base di specifici protocolli di intesa o accordi di collaborazione. I dati anonimi sono altresì messi a disposizione di università e enti di ricerca su richiesta motivata, per finalità di ricerca e valutazione.

5. All'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, l'Inps e le amministrazioni interessate provvedono con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9
Trattamento e sicurezza dei dati

1. Ai fini del trattamento dei dati personali e dell'adozione delle misure di sicurezza si rinvia a quanto disposto dall'art. 7 del decreto n. 206 del 2014.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella 1

Numero di figli	Parametro	Incremento dell'Asdi (euro)
1 figlio	1	89,7
2 figli	1,30	116,6
3 figli	1,57	140,8
4 o più figli	1,82	163,3

Aspetti contributivi del Fondo di integrazione salariale

L'Inps, con messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016, ha fornito ulteriori chiarimenti sui criteri che disciplinano il nuovo Fondo di integrazione salariale, in particolare per quanto concerne gli aspetti contributivi.

Per effetto di quanto previsto dal decreto legislativo 148/2015, il Fondo di solidarietà residuale, di cui alla legge n. 92/2012 ed istituito con Dl n. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

Dalla medesima data, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale, ora previste dall'articolo 28 del Dlgs n. 148/2015.

Al riguardo, l'Istituto chiarisce che le prestazioni ordinarie inerenti il Fondo di integrazione salariale, la cui erogazione decorrerà dal 1° luglio 2016 e che interessano i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, da un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

Per questi datori di lavoro, l'Istituto fa riserva di fornire ulteriori istruzioni operative una volta emanato il decreto interministeriale di cui all'art. 28, comma 4, del citato decreto legislativo 148/2015.

Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, è dovuto, sempre dal 1° gennaio 2016 ma con possibilità, in questo caso, di accedere alle prestazioni dalla medesima data, un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

Ai fini del versamento della predetta contribuzione, i predetti datori potranno utilizzare le medesime modalità operative a suo tempo previste per il Fondo residuale stesso.

MESSAGGIO Inps n. 306 del 26-1-2016. **Fondo di integrazione salariale. Articolo 29 decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.**

Il decreto legislativo n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha previsto, all'articolo 29, che il Fondo di solidarietà residuale, di cui ai commi 19 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 92/2012 e istituito con Di n. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale, ora previste dall'articolo 28 del Dlgs n. 148/2015. Ai sensi dell'articolo 46, comma 2, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono abrogati i commi 20, 20-bis e 21 dell'articolo 3, della legge n. 92/2012 ed è abrogato, altresì, il decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale n. 79141/2014.

Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, ai sensi degli artt. 30 e 31 del Dlgs n. 148/2015, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:

a) i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori;
b) i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori.

Come condiviso con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015, i datori di lavoro di cui alla lettera a) del precedente paragrafo e che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione – pari allo 0,65% - dal 1° gennaio 2016. Rimangono ferme le medesime modalità di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale con circolare n. 100/2014. Le aliquote contributive verranno conseguentemente aggiornate a decorrere dal mese di competenza gennaio 2016.

In relazione ai datori di lavoro di cui alla lettera b) o comunque non già rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo, verranno fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento in seguito all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015.

Lavoro accessorio e cumulabilità con l'indennità Naspi

L'Inps, con messaggio n. 494 del 4 febbraio 2016, precisa che le indennità di disoccupazione Naspi sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio (voucher), nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile.

Pertanto, nel caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell'indennità Naspi non è tenuto a comunicare all'Inps, in via preventiva, il compenso derivante dalla predetta attività, mentre se tale limite viene superato, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, il beneficiario dell'indennità Naspi deve darne comunicazione all'Inps, pena la decadenza dall'indennità Naspi.

MESSAGGIO Inps n. 494 del 4 febbraio 2016. **Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con indennità di disoccupazione Naspi. Precisazioni.**

Al fine di superare incertezze rappresentate sia dalle strutture territoriali sia dall'utenza si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015 le indennità di disoccupazione Naspi e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.

A detta ipotesi si riferisce la disposizione contenuta al punto 9.2, 5° capoverso della circolare Inps n. 142 del 2015 secondo la quale "Il beneficiario dell'indennità Naspi è tenuto a comunicare all'Inps entro un mese rispettivamente dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Naspi, il compenso derivante dalla predetta attività."

Ne consegue che nel caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell'indennità Naspi non è tenuto a comunicare all'Inps in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività.

Viceversa, la suddetta comunicazione andrà resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalla indennità Naspi.

Indicazioni ministeriali sulle collaborazioni coordinate e continuative

Il ministero del Lavoro, con circolare n. 3 del 1° febbraio 2016, ha fornito indicazioni sulle collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal decreto legislativo n. 81/2015.

Al riguardo, il ministero ha ribadito che, come previsto dall'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto legislativo, dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione nei quali si riscontri la contestuale presenza di determinate condizioni, quali:

- il collaboratore opera all'interno di una organizzazione datoriale,
- deve osservare determinati orari di lavoro,
- deve prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente,

- le prestazioni risultano continuative ed esclusivamente personali, quindi svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti

si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Il Dlgs n. 81/15, all'articolo 54, ha previsto una procedura di stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di lavoro autonomo a patto che:

- i lavoratori interessati sottoscrivano, presso le sedi indicate dall'articolo 2113 del codice civile (Ebiter, Dtl, ...), un accordo di conciliazione con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro,
- i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi alle assunzioni, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Tale assunzione comporterà l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro ed il datore di lavoro potrà anche beneficiare dell'esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2016.

CIRCOLARE n. 3 ministero del Lavoro del 1° febbraio 2016. **Dlgs n. 81/2015 - "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" - Articoli 2 e 54 - Collaborazioni coordinate e continuative - Indicazioni operative per il personale ispettivo.**

Dal 25 giugno u.s. è entrato in vigore il Dlgs n. 81/2015, recante il c.d. codice dei contratti che, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 7, della L n. 183/2014, riunisce in un testo organico la disciplina delle diverse tipologie contrattuali.

Fra i contenuti del decreto assumono particolare rilievo gli artt. 2 e 54, entrati in vigore il 1° gennaio u.s., che disciplinano rispettivamente le "Collaborazioni organizzate dal committente" e la procedura di "Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita Iva".

Su tali disposizioni si forniscono i primi chiarimenti interpretativi atteso peraltro che questa Direzione, al fine di contrastare possibili comportamenti elusivi e fermo restando quanto verrà stabilito in sede di Commissione centrale di coordinamento della vigilanza, intende avviare specifiche campagne ispettive nel corso del 2016, in particolare nel settore dei call-center.

Superamento del contratto di lavoro a progetto

Va premesso che, con l'art. 52 del Dlgs n. 81/2015, il legislatore del 2015 ha disposto "il superamento del contratto di lavoro a progetto" e delle "altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo" disciplinati dagli artt. 61-69bis del Dlgs. n. 276/2003, facendo tuttavia salvo l'art. 409 cpc e pertanto i "rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale". I citati articoli del Dlgs n. 276/2003, per espressa previsione di legge, continuano a trovare applicazione esclusivamente per la regolamentazione dei contratti stipulati prima del 25 giugno 2015, i quali potranno pertanto esplicare effetti sino alla loro scadenza.

Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato

A decorrere dal 1° gennaio 2016 a tali collaborazioni, così come alle collaborazioni stipulate dopo il 25 giugno 2015, si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del Dlgs n. 81/2015. La disposizione richiede l'applicazione della "disciplina del rapporto di lavoro subordinato" nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. etero-organizzazione).

Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all'interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto a osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali.

In ordine alle citate condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, si precisa che per "prestazioni di lavoro esclusi-

vamente personali" si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti: le stesse devono essere inoltre "continuative", ossia ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità e, come già indicato, organizzate dal committente quantomeno con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro".

Conseguenze legate alla applicazione dell'art. 2, comma 1

A far data dal gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la "disciplina del rapporto di lavoro subordinato". La formulazione utilizzata dal legislatore, di per sé generica, lascia intendere l'applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

In altri termini il legislatore, rispetto alle fattispecie indicate dall' art. 2, comma 1, in esame, ha inteso far derivare le medesime conseguenze legate ad una riqualificazione del rapporto, semplificando di fatto l'attività del personale ispettivo che, in tali ipotesi, potrà limitarsi ad accertare la sussistenza di una etero-organizzazione.

Pertanto, l'applicazione della disposizione comporterà altresì l'irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch'essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Fattispecie che esulano dalla applicazione dell'art. 2, comma 1

La disposizione di cui all'art. 2, comma 1, non trova applicazione nelle ipotesi elencate dal successivo comma 2 ossia con riferimento a:

a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sui piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell' esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, come individuati e disciplinati dall'art. 90 della L n. 289/2001.

È opportuno evidenziare che anche rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove tuttavia non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell'art. 2094 cc. Ciò in virtù di quanto espressamente previsto dalla giurisprudenza in ordine alla "indisponibilità della tipologia contrattuale" (v. ad es. Corte Cost. sent. n. 121/1993 e n. 115/1994) e in ragione del fatto che le stesse costituiscono delle eccezioni all'applicazione del solo regime di cui al comma 1 dell'art. 2.

In relazione alle ipotesi elencate dal comma 2 della disposizione in esame, si rinvia peraltro ai chiarimenti già forniti con le recenti risposte a interpello n. 27/2015, n. 5 e n. 6/2016.

Stabilizzazione delle collaborazioni

L'art. 54 del Dlgs n. 81/2015 ha introdotto, sempre a partire dal 1° gennaio 2016, una procedura finalizzata a "promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminate nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo".

In particolare si prevede che i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita Iva con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l'estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti (la disposizione fa infatti riferimento a "soggetti già parti"), prevede due condizioni:

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Come anticipato, l'adesione alla procedura "comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione". In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all'accesso ispettivo e quindi all'inizio dell'accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all'esito dell'ispezione.

L'estinzione degli illeciti è inoltre preclusa con riferimento a quei rapporti di collaborazione "trasformati" in rapporti di lavoro subordinato che vengano a cessare prima dei dodici mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero giustificato motivo soggettivo. Viceversa, qualora l'accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall'assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all'art. 54 del Dlgs n. 81/2015 potrà determinare l'estinzione degli eventuali illeciti accertati all'esito dell'ispezione.

Ferma restando l'opportunità di svolgere accertamenti nei confronti del personale interessato dalla stabilizzazione solo al termine della stessa procedura, nel caso siano comunque svolti tali accertamenti e comprovate eventuali violazioni, gli ispettori potranno considerare estinti (e pertanto le sanzioni non saranno dovute) se risulteranno rispettate le condizioni indicate dal citato art. 54 del Dlgs n, 81/2015 e, in particolare, il mantenimento del rapporto di lavoro per il periodo previsto dalla disposizione.

Va infine chiarito che tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2016, attesa l'assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l'ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.

Diritto di precedenza dei contratti a termine ed esonero contributivo

Il decreto legislativo n. 81/15 prevede che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi (vedasi articolo 68 del Ccnl Terziario), il lavoratore che ha prestato attività lavorativa a termine, presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nella assunzioni a tempo indeterminato. Il lavoratore, per esercitare tale diritto di precedenza, deve manifestare per iscritto la propria volontà.

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 7 del 12 febbraio 2016, ha precisato che qualora il lavoratore assunto a termine non manifesti espressamente per iscritto tale volontà, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione, o trasformazione di altri lavoratori, usufruendo anche dell'esonero contributivo.

► RISPOSTA del ministero del Lavoro a interpello n. 7 del 12 febbraio 2016. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – Diritto di precedenza ed esonero contributivo.**

La Confindustria ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 24, Dlgs n. 81/2015 concernente l'esercizio del diritto di precedenza nell'ambito della disci-

plina del contratto a tempo determinato nonché dell'art. 1, comma 118, L n. 190/2014 in ordine all'esonero contributivo per un arco temporale di 36 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, l'istante chiede se il datore di lavoro possa fruire dell'esonero summenzionato ai fini dell'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell'ipotesi in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell'assunzione stessa.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e Io, della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative e dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dall'art. 24 citato che in tema di diritto di precedenza stabilisce che "salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine".

La norma in questione, nel recepire la novella già introdotta con il Dl n. 34/2014 (conv. da L n. 78/2014), non solo ribadisce la necessità che "il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4" (ovvero nell'atto scritto da cui risulti l'apposizione del termine al contratto) ma puntualizza, inoltre, che il diritto di precedenza "può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3 (…)".

In virtù di tale ultima formulazione, fermo restando la necessità di dare corretta informazione nell'atto scritto di apposizione del termine del diritto di precedenza, l'esercizio dello stesso consegue alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge.

Alla luce del quadro regolatorio sopra riportato, in considerazione del fatto che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, si deve ritenere che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.

Resta fermo, anche in relazione al godimento dell'esonero contributivo di cui alla L n 190/2014, il rispetto delle condizioni già previste all'art. 4, comma 12, L n. 92/2012 e oggi contenute nell'art. 31 del Dlgs n. 150/2015, secondo quanto già chiarito dall'Inps con circ. n. 17/2015. Al riguardo, alla luce delle considerazioni suesposte e con specifico riferimento al diritto di precedenza previsto in favore dei lavoratori a tempo determinato, la condizione di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), del Dlgs n. 150/2015 trova quindi applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto.

Raccordo tra gli ammortizzatori sociali in deroga e il Fondo di integrazione salariale - Fis

Il ministero del Lavoro, con nota n. 40/3223 dell'11 febbraio 2016, fornisce indicazioni relativamente alla disciplina di raccordo tra gli ammortizzatori sociali in deroga e l'istituzione del Fondo di integrazione salariale - Fis.

In particolare, il ministero precisa che, fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale n. 83473 del 2014, per l'anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono scegliere se accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale - Fis.

Sarà cura dell'Inps verificare che la fruizione, da parte dell'azienda, degli istituti citati non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

NOTA n. 40/3223 del ministero del Lavoro dell'11 febbraio 2016. **Raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga e istituzione del Fondo di integrazione salariale.**

In merito alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016 in rapporto alla istituzione del Fondo di integrazione salariale, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio di gabinetto del ministro, si precisa quanto segue.

Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, la legge di stabilità per l'anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, ha previsto all'articolo 1, comma 304 , il finanziamento degli ammortizzatori in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, per un importo di 250 milioni di euro e ha disciplinato, in parte modificandola, la durata del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, da fruirsi nel corso dell'anno 2016.

La normativa in materia di Fondo di integrazione salariale, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 citato, nelle more dell'emanazione del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 28, comma 4, del medesimo decreto, trova applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, per coloro che risultino già iscritti al fondo di solidarietà residuale (che a decorrere dal 1° gennaio 2016 ha assunto la denominazione di fondo di integrazione salariale), i quali, pertanto, dal 1° gennaio 2016, verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui al decreto legislativo 148/2015.

Si precisa che, fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale n. 83473 del 2014 citato, per l'anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.

Sarà cura dell'Inps verificare che la fruizione da parte dell'azienda degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Malattia e svolgimento di altra attività

- CASSAZIONE sez. lav. 28 febbraio 2014, n. 4869 (da Dir.&Prat. Lav. n. 25/15, pag. 1595). **L'espletamento di altra attività da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove – con onere della prova a carico del datore di lavoro – si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del dipendente alla propria salute e ai doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre a essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia a impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa.**

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento e impugnazione

- CASSAZIONE sez. lav. 8 aprile 2014, n. 8197 (da Dir.&Prat. Lav. n. 26/15, pag. 1636). **L'impugnazione del licenziamento può essere fatta anche da un rappresentante del lavoratore a condizione che la procura o la ratifica dell'operato del rappresentante, a opera del lavoratore, avvenga per atto scritto avente data certa anteriore alla scadenza del termine di decadenza. Non può valere quale ratifica la procura *ad litem* conferita dal lavoratore in vista del giudizio, qualora sia stata rilasciata successivamente alla scadenza del termine di impugnazione del recesso.**

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

	Paga base (1/11/2015)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
Livello	Euro	Euro	Euro
Quadro	1801,15+260,76*	540,37	25,46
I	1622,48	537,52	24,84
II	1403,43	532,54	22,83
III	1199,55	527,90	21,95
IV	1037,46	524,22	20,66
V	937,31	521,94	20,30
VI	841,51	519,76	19,73
VII	720,44+5,16	517,51	19,47

** Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.*

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo Euro
Bergamo	10,33
Brescia	8,78
Como	7,75
Cremona	2,07
Lecco	7,75
Lodi	11,36
Mantova	2,07
Milano	11,36
Pavia	2,07
Sondrio	2,07
Varese	7,75

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/11/2015)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	979,32	530,04	15,49
II	820,60	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.
N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%
(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%
(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/10/2015)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.185,08	75,00	2.260,08
B	2.022,98	70,00	2.092,98
1	1.884,80		1.884,40
2	1.722,70		1.722,70
3	1.624,72		1.624,72
4	1.533,09		1.533,09
5	1.437,77		1.437,77
6 s	1.382.49		1.382,49
6	1.362.91		1.362,91
7	1.277,15		1.277,15

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/10/2015)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.172,03	75,00	2.247,03
B	2.011,12	70,00	2.081,12
1	1.872,95		1.872,95
2	1.712,62		1.712,62
3	1.615,82		1.615,82
4	1.525,38		1.525,38
5	1.430,65		1.430,65
6 s	1.375,96		1.375,96
6	1.356,38		1.356,38
7	1.271,21		1.271,21

Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1,007,51	3	29,4	20,66

(*) Indennità di funzione

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.449.43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.230,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.023,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
Totale	3.755,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Totale	3.600,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
Totale	3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
Totale	3.890,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013[1]

Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF ridotta [5] (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti[2]	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 [3]	0,18 [3]	0,18 [3]	0,18 [3]
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 [3]	0 [3]	0 [3]	0 [3]
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 [3]	0 [3]	0 [3]	0 [3]
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		**17,45**	**36,12**	**36,12**	**33,68**	**33,68**
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni [4]		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		**5,84**	**9,19**	**9,19**	**9,19**	**9,19**
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013[1]

Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti (CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti[2]	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 [3]	0,68 [3]	0,68 [3]	0,68 [3]
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		**17,45**	**38,17**	**38,17**	**35,73**	**35,73**
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni [4]		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		**5,84**	**9,19**	**9,19**	**9,19**	**9,19**
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013[1]

Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.01.XX e 7.02.XX) Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti (CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti[2]	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	**1,31**	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	**0,30**	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 [3]	0,68 [3]	0,68 [3]	0,68 [3]
CIG straordinaria		**0,90** [6]	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		**18,35**	**39,37**	**39,37**	**36,93**	**36,03**
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni [4]		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		**6,44**	**9,49**	**9,49**	**9,49**	**9,19**
Contributo **ASCOM**		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo **COVELCO**		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013[1]

Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta [5] (CSC 7.01.XX e 7.02.XX)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti[2]	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	**1,31**	0,18 [3]	0,18 [3]	0,18 [3]	0,18 [3]
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	**0,30**	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0[3]	0[3]	0[3]	0[3]
CIG straordinaria		**0,90** [6]	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0[3]	0[3]	0[3]	0[3]
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		**18,35**	**37,32**	**37,32**	**34,88**	**33,98**
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni [4]		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		**0,30**	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		**6,44**	**9,49**	**9,49**	**9,49**	**9,19**
Contributo **ASCOM**		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo **COVELCO**		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013[1]

Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti[2]	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 [3]	0,68 [3]	0,68 [3]	0,68 [3]
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		**17,45**	**38,94**	**38,94**	**35,73**	**35,73**
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni [4]		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		**5,84**	**9,19**	**9,19**	**9,19**	**9,19**
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013[1]

Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta [5] (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti[2]	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 [3]	0,18 [3]	0,18 [3]	0,18 [3]
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 [3]	0[3]	0 [3]	0[3]
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 [3]	0 [3]	0 [3]	0 [3]
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		**17,45**	**36,89**	**36,89**	**33,68**	**33,68**
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni [4]		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		**5,84**	**9,19**	**9,19**	**9,19**	**9,19**
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note)

1) **Per i lavoratori non a tempo indeterminato**, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, **è dovuto un contributo addizionale ASPI pari all'1,4%** (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contribto addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale.

2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota a loro carico è ridotta di
   - 8,5 punti nel primo anno
   - 7 punti nel secondo anno.

   Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dell'1.61% per finanziare l'ASPI).

3) A decorrere dal 1.2.2001 l'esonero dall'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L'esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali.

   A decorrere dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).

   CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68

CUAF ridotta	0,43 – 0,43 =	0
MATERNITA'	0,24 – 0,24 =	0
DISOCCUPAZIONE	1,31 – 1,13 =	0,18
	1,80	

4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2016 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).

5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2015 [1,2]

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015
Dirigente (retribuzione convenzionale)	€ 100,06 giornaliera € 2.501,53 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,51	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2016 [2]

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

[1] Circolare Inail n. 72 del 3 settembre 2015

[2] Circolare Inps n. 11 del 27 gennaio 2016

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2015)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	–	–	–	–	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 000000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di e 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore [1]
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

[1] Dal 1° gennaio 2014

* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

- ❑ Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);
- ❑ F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo [1]			
	Quota Tfr	Lavoratore [2]	Datore di lavoro [3]	Decorrenza e periodicità
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale [4]
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% [5]	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.
(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it
(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2015	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2015
Quadri	3,51	**Apprendisti 2a metà**	
1	3,24	2	2,59
2	2,91	3	2,34
3	2,59	4	2,19
4	2,34	5	2,04
5	2,19	6	2,04
6	2,04		
7	1,86	**Operatori di vendita**	
		1a categoria	2,26
Apprendisti 1a metà		2a categoria	2,02
2	2,34		
3	2,19		
4	2,04		
5	1,86		
6	1,86		

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
	al 31/12/1968	da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
	al 31/12/1976	da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
	al 31/12/1980	da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
	al 31/12/1988	da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E		sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
	dal 1°/1/1989	da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F		sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
	dal 1°/1/2002	da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%

** Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat*

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	–
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	–
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	–
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	–
Oltre euro 75.000,00	–	43%	–	–	
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,007	23%	287,50	287,50	–
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	–
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	–
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	–
Oltre euro 6.250,00	–	43%	–	–	–

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	**Aliquota**
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X (28.000 - reddito complessivo) / 20.000
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 e X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: (55.000 - reddito complessivo) / 27.000 Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : 15.000) se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: (80.000 - reddito complessivo) / 40.000 Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

(95.000 - reddito complessivo) / 95.000

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

(80.000 - reddito complessivo) / 80.000

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Assegno per il nucleo familiare

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restituz. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	**Causale recupero**
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	**Causale recupero**
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	**Causale recupero**
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011

Tipologia di apprendista	Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92

Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo Ivs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per Ivs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

UNIEMENS (Denuncia individuale)

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)

Fondo Interprofessionale - Adesione

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

Fondo Interprofessionale - Revoca

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca aia fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapporto

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

Altri

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

TABELLE VARIE
Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Gennaio	99,7	-	0,125

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornaliere	Esente fino a € 77,47 giornaliere	Esente fino a € 46,48 giornaliere	Esente fino a € 77,47 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornaliere	Esente fino a € 51,65 giornaliere	Esente fino a € 30,99 giornaliere	Esente fino a € 51,65 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a€ 25,82 giornaliere
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%

CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI. AGGIORNAMENTI CONTINUI SUL SITO.

PER LA TUA ATTIVITÀ E LA TUA FAMIGLIA

CONDIZIONI ESCLUSIVE

ESCLUSIVA

NUOVE CONVENZIONI

PROMOZIONI SEMPRE AGGIORNATE

www.unionemilano.it

TUTTO NUOVO, UTILE E SEMPRE CON TE

Unione CONFCOMMERCIO
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Indice

AMBIENTE

► Decreto Milleproroghe. Sistri. Dimezzate le sanzioni per il mancato pagamento del contributo annuale. . . . . **Pag. 55**

In primo piano

Decreto Milleproroghe - Sistri: dimezzate le sanzioni per il mancato pagamento del contributo annuale

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, la legge 25 febbraio 2016, n. 21 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cosiddetto decreto Milleproroghe).

Nel ricordare che il provvedimento è entrato in vigore il 27 febbraio scorso, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni per il settore ambientale.

Viene introdotta una disposizione che, modificando il comma 2 dell'articolo 8, dimezza l'importo delle sanzioni relative al sistema di tracciabilità dei rifiuti - Sistri, ancora vigenti. In particolare, le sanzioni che vengono dimezzate fino al 31 dicembre 2016 sono quelle per mancato pagamento del contributo annuale e quelle per omessa iscrizione.

Viene specificato, inoltre, che tale riduzione resterà in vigore, comunque, non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip spa.

Rispetto alle altre sanzioni operative per il mancato rispetto degli obblighi di tracciamento informatico dei rifiuti, si ricorda che già nella precedente versione del decreto, le stesse sono state prorogate di un anno - dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 e che pertanto, fino a tale data, continueranno ad applicarsi - e saranno sanzionabili - i soli adempimenti e gli obblighi "cartacei" di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010.

Unione CONFCOMMERCIO
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI
UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO n°628

IL TUO SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Promo.Ter Unione è l'ente nato per l'amministrazione del personale, con la gestione delle **buste paga** e il versamento dei **contributi**, garantendo professionalità, specializzazione e assistenza.

Unione CONFCOMMERCIO
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

GLI STRUMENTI GIUSTI PER PRENDERTI CURA DELLA TUA ATTIVITA'

PROMO.TER SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: 02.7750.252 - 02.7750.461

Gli uffici di PROMO.TER si trovano in Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.

Orari dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 15,30

Per informazioni e preventivi gratuiti: **libri.paga@unione.milano.it**

Indice

TRIBUTI LOCALI

- Imu–Tasi – Abitazione in comodato ai familiari – Riduzione base imponibile – Modalità applicative – Risoluzione del dipartimento delle Finanze n. 1 del 17 febbraio 2016 . . . . . **Pag. 57**
- Imu–Tasi – Coefficienti per i fabbricati a valore contabile – Aggiornamento – Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 febbraio 2016. . . . . **Pag. 60**

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

- Iva – Reverse charge – Estensione alla cessione di console da gioco, tablet pc e laptop per contrastare le frodi Iva – Decreto legislativo n. 24 dell'11 febbraio 2016 . . . . . **Pag. 62**
- Dichiarazioni e contratti di locazione – Conservazione – Modifiche – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 febbraio 2016. . . . . **Pag. 63**
- Iva – Contributi pubblici – Detrazione dell'imposta assolta dagli organismi di formazione professionale – L. n. 21 del 25 febbraio 2016.. . . . . **Pag. 63**
- Questioni interpretative – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 2 marzo 2016... . . . . **Pag. 64**

In primo piano

Imu – Tasi
Abitazione in comodato ai familiari - Riduzione base imponibile Modalità applicative - Risoluzione n. 1 del dipartimento delle Finanze del 17 febbraio 2016

Fornite le modalità applicative concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile Imu in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze (dipartimento delle Finanze) ha pubblicato la risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, recante: "Imu–Tasi – Art. 1, comma 10, della legge di stabilità per l'anno 2016 – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative".

La legge di stabilità 2016 (L n. 208/2015) ha disposto la riduzione del 50% della base imponibile Imu in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari (vedi ns. circ. n. 159/2015).

La risoluzione in esame fornisce importanti chiarimenti in ordine alle modalità applicative, in materia di Imu e di Tasi, delle disposizioni riguardanti la suddetta riduzione.

Quadro normativo e considerazioni di carattere generale anche in ordine alla potestà regolamentare dei comuni

La base imponibile dell'Imu è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 13, co. 3, lett. Oa), Dl n. 201/2011, convertito dalla L n. 214/2011).

La risoluzione in esame precisa che, per poter beneficiare della riduzione sopra descritta, è necessario che:

- il contratto sia registrato,
- il comodante possieda un solo immobile in Italia
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune, in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Sia l'immobile concesso in comodato sia quello destinato dal comodante a propria abitazione principale non devono essere classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso).

La legge di stabilità 2016 ha eliminato la disposizione che prevedeva la facoltà per i comuni di equiparare all'abitazione principale, a determinate condizioni, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2016, i comuni non possono più prevedere, attraverso l'esercizio della propria potestà regolamentare, tale forma di equiparazione.

Il comune può, tuttavia, stabilire, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, un'aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che è consentito allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali (art. 13, co.6, Dl n. 201/2011).

Ad avviso del dipartimento delle Finanze, la riduzione della base imponibile si applica anche con riferimento alla Tasi, dal momento che la base imponibile della Tasi è la stessa dell'Imu (art. 1, co. 675, L n.147/2013).

Registrazione del contratto di comodato

La risoluzione in esame considera il requisito della sussistenza del contratto di comodato.

È richiamata la norma dettata dall'art. 1803 del codice civile, la quale definisce il comodato come "il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito".

Tale tipo di contratto può essere redatto in forma verbale o scritta, in quanto non è prevista la forma scritta a pena nullità.

Pertanto, il contratto di comodato su beni immobili redatto in forma scritta è soggetto, oltre all'imposta di bollo, a registrazione in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro e la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Ai fini Imu, l'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; il mese, durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, deve essere computato per intero.

Nel caso in cui, invece, venga stipulato un contratto verbale, il contratto di comodato non è soggetto all'obbligo di registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti (art. 3, comma 1, Dpr n. 131/1986).

Tuttavia, il dipartimento delle Finanze rileva che la legge di stabilità per l'anno 2016, nel richiedere la registrazione del contratto di comodato, ha inteso estendere tale adempimento, limitatamente al godimento dell'agevolazione Imu, anche a quelli verbali.

Pertanto, con esclusivo riferimento ai contratti verbali di comodato e ai soli fini dell'applicazione dell'agevolazione in esame, la relativa registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione.

Possesso di un solo immobile da parte del comodante ed esemplificazioni

Il dipartimento delle Finanze precisa che la disposizione sopra citata (art. 13, co. 3, lett. Oa), Dl n. 201/2011, convertito dalla L n. 214/2011) si colloca nell'ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo.

Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione in esame.

Secondo l'amministrazione, le considerazioni svolte valgono anche per il possesso delle pertinenze, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo.

Tuttavia, nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alla pertinenza, a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale, tenendo presente che per pertinenze dell'abitazione principale deve intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel caso in cui oggetto del comodato è un appartamento con un garage (C/6) e una soffitta (C/2), la riduzione della base imponibile si applica a tutti gli immobili appena indicati, mentre è ininfluente ai fini del riconoscimento del beneficio il fatto che il comodante possieda un altro garage (C/6).

Viene esaminata l'ipotesi in cui due coniugi possiedono in comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito possiede un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello del primo immobile.

L'agevolazione in esame si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie, nel caso in cui per quest'ultimo soggetto venga rispettata la condizione che prevede il possesso dell'unico immobile.

Tale presupposto non si verifica, invece, nei confronti del marito, il quale dovrà quindi corrispondere l'imposta, per la propria quota di possesso, senza l'applicazione del beneficio in questione.

Diversa sarebbe stata, invece, la soluzione se il marito avesse posseduto l'altro immobile nello stesso comune e lo avesse adibito ad abitazione principale.

In questo caso, infatti, ad avviso del dipartimento, la condizione si sarebbe verificata per i due coniugi che avrebbero entrambi beneficiato della riduzione della base imponibile.

Nel caso, invece, in cui l'immobile in comproprietà fra i coniugi viene concesso in comodato ai genitori di uno di essi, allora l'agevolazione spetta al solo comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma e cioè solo al figlio che concede l'immobile ai propri genitori, in ragione della quota di possesso.

Viene esaminato il caso in cui un soggetto possieda due immobili ad uso abitativo di cui uno in comproprietà in un comune diverso da quello in cui è ubicato il secondo, posseduto al 100% e concesso in comodato.

In tale caso, non è applicabile l'agevolazione in esame, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, poiché in tale fattispecie l'esclusione è determinata dalla circostanza che il soggetto non possiede un solo immobile in Italia così come richiesto dalla norma di favore che, infatti, non prevede come eccezione a tale limite il possesso di una quota di un altro immobile ad uso abitativo.

L'agevolazione opera solo se l'immobile, posseduto in percentuale e ubicato nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, è destinato a propria abitazione principale dal comodante.

La determinazione della quota della Tasi a carico del comodante sugli immobili in comodato

La risoluzione in esame affronta i dubbi riguardanti la quota della Tasi che deve essere corrisposta dal comodante, una volta determinata l'imposta tenendo conto della riduzione del 50% della base imponibile.

Il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l'immobile concesso in comodato, non deve adempiere all'obbligazione relativa alla Tasi, poiché la legge di stabilità per l'anno 2016 ha previsto l'esclusione dalla Tasi sia per il possessore sia per l'occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Il comodante, se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma di favore, verserà la Tasi, una volta ridotta la base imponibile del 50%, nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.

Solo nel caso in cui non sia stata determinata la predetta percentuale, il comodante è tenuto ad applicare la Tasi nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Imu – Tasi
Coefficienti per i fabbricati a valore contabile - Aggiornamento
Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 febbraio 2016

Sintesi

Sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione dei fabbricati a valore contabile, ai fini dell'applicazione dell'Imu e della Tasi dovuta per l'anno 2016, in base ai dati risultanti dall'Istat sull'andamento del costo di costruzione di un capannone.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze datato 29 febbraio 2016, recante: "Aggiornamento dei coefficienti di Imu e Tasi per l'anno 2016, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D".

La base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata all'inizio di ciascun anno solare, fino all'attribuzione della rendita, applicando al costo risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti ministeriali, che vengono definiti annualmente con apposito decreto (art. 5, comma 3, Dlgs n. 504/1992).

La legge di stabilità 2014, dispone che la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è quella prevista per l'applicazione dell'Imu (art. 1, comma 675 L n. 147/2014 e nostra circolare n. 124/2013).

Con il decreto in esame sono stati aggiornati i predetti coefficienti per la determinazione dei fabbricati a valore contabile, ai fini dell'applicazione dell'Imu e della Tasi dovuti per l'anno 2016; i coefficienti sono stati aggiornati in base ai dati risultanti all'Istat sull'andamento del costo di costruzione di un capannone.

Di seguito si riportano i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'applicazione dell'Imu e della Tasi dovuti per l'anno 2016:

2016	1,01
2015	1,01
2014	1,01
2013	1,02
2012	1,04
2011	1,07
2010	1,09
2009	1,10
2008	1,14
2007	1,18
2006	1,22
2005	1,25
2004	1,32
2003	1,37
2002	1,42
2001	1,45
2000	1,50

1999	1,52
1998	1,54
1997	1,58
1996	1,63
1995	1,68
1994	1,73
1993	1,77
1992	1,79
1991	1,82
1990	1,91
1989	1,99
1988	2,08
1987	2,25
1986	2,43
1985	2,60
1984	2,77
1983	2,95
1982 e anni precedenti	3,12

La determinazione del valore sulla base dei costi rivalutati non si applica ai fabbricati per i quali è stata applicata la procedura automatica di classamento Docfa che consente al contribuente di avanzare una proposta di rendita il cui valore può essere utilizzato ai fini Imu fino a quando non viene attribuita la rendita definitiva.

La rendita proposta diviene definitiva se non rettificata dall'ufficio entro un anno dalla presentazione.

Iva – Reverse charge
Estensione alla cessione di console da gioco, tablet pc e laptop per contrastare le frodi Iva
Decreto legislativo n. 24 dell'11 febbraio 2016

Sintesi

Estensione della "inversione contabile" (cosiddetta "reverse charge") alla cessione di console da gioco, tablet pc e laptop per contrastare le frodi Iva.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 3 marzo 2016, è stato pubblicato il Dlgs dell'11 febbraio 2016, n. 24, recante: "Attuazione delle direttive 2013/42/Ue e 2013/43/Ue del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi".

Il citato decreto introduce nel nostro ordinamento una procedura veloce e semplificata che consente agli Stati Ue di applicare il meccanismo del "reverse charge" quando i controlli fiscali rilevano l'esistenza di frodi improvvise e massicce su specifiche transazioni commerciali.

Il decreto, inoltre, amplia l'elenco delle operazioni alle quali gli Stati membri, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, possono applicare il regime della "inversione contabile" per il versamento dell'Iva.

Nuova rubrica art. 17, Dpr n. 633/1972

Il provvedimento in esame modifica la rubrica del citato art. 17 da "Soggetti passivi" a "Debitore d'imposta".

Modifiche alla disciplina Iva sulla "inversione contabile"

Il decreto in esame ha modificato l'art. 17, Dpr n. 633/1972, comma 6 che stabilisce la "inversione contabile" per alcune prassi, come di seguito indicato:

- dalla lettera b) è eliminato il riferimento ai "componenti ed accessori" dei telefoni cellulari; pertanto, l'inversione contabile si applica solo alle cessioni di telefoni cellulari soggetti alla tassa di concessione governativa;
- "l'inversione contabile" si applica anche alle console da gioco, tablet pc e laptop, nonché ai dispositivi a circuito integrato quali microprocessori ed unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro istallazione in prodotti destinati al consumatore finale (lettera c); questa disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dal 2 maggio 2016;
- "l'inversione contabile" è abrogata per le cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere (lettera d) e per le cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale (lettera d-quinquies).

Le due fattispecie non sono mai entrate in vigore per la mancata autorizzazione della misura speciale di deroga da parte della Commissione Ue.

A seguito della modifica del comma 7 del citato art. 17,viene attribuito al ministero dell'Economia e delle Finanze il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime del "reverse charge", qualora le stesse siano incluse fra quelle elencate nella direttiva Iva (articoli 199 e 199-bis), fattispecie ampliate a seguito dell'emanazione della direttiva n. 2013/43/Ue, nonché ulteriori transazioni per le quali è stata attivata la procedura del meccanismo di reazione rapida (art. 199-ter).

Viene anche riconfermata la disposizione che attribuisce al ministero dell'Economia e delle Finanze la facoltà di individuare ulteriori operazioni da assoggettare al sistema derogatorio per le quali è necessario il rilascio di una misura speciale di deroga (ex art. 395, della direttiva n. 2006/112/Ce).

Dichiarazioni e contratti di locazione da registrare Conservazione – Modifiche Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 febbraio 2016

Sintesi

Per le dichiarazioni e i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, il contribuente può avvalersi di soggetti esterni per la conservazione, nonché della documentazione in formato elettronico riferita alle dichiarazioni stesse, nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 25747 del 17 febbraio 2016, recante: "Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti".

Con il provvedimento in esame è stato modificato e integrato il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, per quanto attiene alla possibilità di conservare presso terzi le dichiarazioni trasmesse telematicamente.

In particolare, il contribuente può avvalersi di soggetti esterni per la conservazione delle dichiarazioni, nonché della documentazione in formato elettronico riferita alle dichiarazioni stesse, nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione (Dpcm del 3 dicembre 2013).

In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti dati sensibili devono essere sottoposte a operazione preventiva di cifratura da parte dell'utente.

Iva - Contributi pubblici Detrazione dell'imposta assolta dagli organismi di formazione professionale Legge n. 21 del 25 febbraio 2016

Sintesi

Gli enti di formazione professionale possono portare in detrazione l'Iva sui beni e servizi anche se acquistati con i contributi della Pa se effettuano operazioni imponibili.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 è stata pubblicata la legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cosiddetto decreto Milleproroghe).

Di seguito si riporta la disposizione fiscale contenuta nel provvedimento in esame, che è entrato in vigore il 27 febbraio 2016.

La legge in esame recepisce l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20 dell'11 maggio 2015, in merito alla detrazione dell'Iva assolta dai beneficiari dei contributi pubblici (art. 10, co.2-ter, L n.21/2016 e vedi ns. circ. n. 62/2015).

Secondo la norma di interpretazione autentica, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'art. 12, L n. 241/1990, recante la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici, è ammessa la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi solo se il contribuente utilizza i medesimi acquisti per effettuare operazioni imponibili o ad esse assimilate.

Resta ferma la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi del citato art. 12, L n. 241/1990, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data del 27 febbraio 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione in esame) e che l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.

Questioni interpretative
Circolare n. 3 dell'Agenzia delle Entrate del 2 marzo 2016

Sintesi

Chiarite questioni interpretative relative agli oneri detraibili e deducibili.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 3 del 2 marzo 2016, recante: "Questioni interpretative prospettate dal coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale e da altri soggetti".

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri detraibili e deducibili poste dal coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale.

Di seguito si illustrano alcuni chiarimenti contenuti nel documento in esame.

Sostituzione caldaia e "bonus mobili"

Le spese relative alla sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile come intervento di "manutenzione straordinaria", consente l'accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.

Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell'ambito della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (art. 16-bis, lett. h), Tuir).

Spese per sostituzione sanitari

Le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari e, in particolare, della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sono agevolabili ai sensi del sopra citato art. 16-bis, Tuir, in quanto si tratta di interventi di manutenzione ordinaria.

Resta fermo che la sostituzione della vasca e dei sanitari in generale può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento "superiore" rispetto a quella "inferiore", come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

La risposta è stata fornita dall'amministrazione finanziaria dopo aver interpellato, al riguardo, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Acquisto immobili da locare

Deducibilità costo d'acquisto

Con riguardo alla deduzione del 20% prevista per gli acquisti o la costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro (ex art. 21, Dl n. 133/2014), l'Agenzia delle Entrate precisa che tale limite costituisce l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l'intero periodo di vigenza dell'agevolazione, sia con riferimento all'abitazione che al contribuente.

Pertanto, in caso di acquisto di più immobili destinati alla locazione, la deduzione va calcolata pro-quota per ciascuna di esse.

Deducibilità interessi passivi

In merito alla deducibilità del 20% anche degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione, pur non essendo indicati limiti di spesa né dalla norma primaria né dal decreto attuativo, l'agevolazione va comunque correlata ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto dell'abitazione, trattandosi di due misure tese ad agevolare l'acquisto del medesimo bene.

Pertanto, la deduzione per interessi deve essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile a un mutuo non superiore a 300mila euro.

In base al principio per cui l'onere rileva nel periodo di imposta in cui è stata sostenuta la spesa, occorre far riferimento alle quietanze di pagamento degli interessi passivi.

La deduzione degli interessi passivi, in mancanza di disposizione contraria (per la deduzione del costo di acquisto è espressamente disposto un periodo temporale di otto anni), può essere fruita per l'intera durata del mutuo.

Durata canone di locazione

Il requisito della durata contrattuale di almeno otto anni e a carattere continuativo, secondo l'amministrazione finanziaria, si considera rispettato anche in caso di locazione a canone concordato, la cui durata è stabilita in anni sei più due, che consente la proroga di diritto alla prima scadenza, se le parti non concordano sul rinnovo del contratto medesimo e fatta salva la facoltà di motivata disdetta da parte del locatore.

È prevista, invece, la decadenza dal beneficio nel caso di interruzione anticipata del periodo di locazione per motivi imputabili al locatore o se il contratto è risolto su richiesta del conduttore e l'immobile non viene locato per più di un anno.

Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero

In caso di certificazioni estere che riepilogano redditi e ritenute percepite da soggetto residente, ai fini della corretta apposizione del visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare copia della dichiarazione dei redditi presentata nel paese estero solo se tale adempimento sia ivi previsto.

Il contribuente potrà attestare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la circostanza di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero.

Anche in tale caso deve essere conservata la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel paese estero.

Il testo è disponibile sul sito *www.agenziaentrate.it..*

Seguici, connettiti, informati

Controlla i nostri aggiornamenti su Facebook all'indirizzo
facebook.com/confcommerciomilano

Seguici su Twitter all'indirizzo
twitter.com/confcommerciomi

Guarda i nostri video su Youtube all'indirizzo
youtube.com/confcommerciomilano

Visita il sito www.unionemilano.it

Indice

IN PRIMO PIANO

- Decreto legge Milleproroghe - Legge di conversione n. 21 del 25 febbraio 2016 - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale. . . . . **Pag. 67**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina del commercio

- Depenalizzazione e abrogazione di reati - Decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016. . . . . **Pag. 69**
- Modifiche e abrogazioni di disposizioni di legge che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione – Dlgs 10/2016. . . . . **Pag. 72**
- Camera di commercio: diritto annuale. . . . . **Pag. 73**
- Pec attiva? . . . . . **Pag. 75**

Disciplina del turismo

- Modifiche alla legge regionale n. 27/2015 in materia di turismo – Lr n. 2/2016. . . . . **Pag. 78**

In primo piano

Decreto legge Milleproroghe
Legge di conversione n. 21 del 25 febbraio 2016
Pubblicazione in Gazzetta ufficiale

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 la legge di conversione n. 21, con modificazioni, del Dl 30 dicembre 2015, n. 210, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cosiddetto decreto Milleproroghe commentato con la circolare n. 7 del 18 gennaio 2016).

È, pertanto, opportuno evidenziare, per gli ambiti di competenza, le principali modificazioni e integrazioni che il Dl Milleproroghe ha subito in sede di conversione in legge, rinviando, per gli aspetti che non hanno subito variazioni, all'articolo pubblicato nell'Informatore del mese di marzo 2016.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici (articolo 7, comma 2)

Alla norma in commento viene aggiunta la lett. b-bis), che proroga dal 31.12.2015 al 31.7.2016 il termine entro il quale le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 253, comma 20 bis, del Dlgs n. 163/2006, possono applicare le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto citato.

Al riguardo, si precisa che gli articoli sopra richiamati disciplinano la possibilità per le stazioni appaltanti, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, di prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del Dlgs n. 163/2006.

Dimostrazione del requisito della cifra d'affari (articolo 7, comma 4 bis)

All'articolo 7 della disposizione in esame viene aggiunto il comma 4 bis, che proroga dal 31.12.2015 al 31.7.2016 il termine contenuto nell'articolo 357 comma 19 bis del Dpr n. 207/2010 per la dimostrazione (in relazione all'art. 61 comma 6) del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta. Il periodo di attività documentabile in base al citato art. 357 è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

In proposito, si precisa che l'art. 61 sopracitato stabilisce che per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara.

Termini di aggiudicazione provvisoria dei lavori di edilizia scolastica (articolo 7, comma 11)

Il comma in esame, come modificato dalla legge di conversione, precisa che il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui si dispone la proroga al 29.2.2016 è quello previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

A tal proposito, viene anche stabilito che il suddetto termine è prorogato al 30.4.2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori bandite entro il 29.2.2016 siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Inoltre, il termine è prorogato al 15.10.2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 comma 1 lett. c) del Codice degli appalti, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29.2.2016.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Revisione delle macchine agricole (articolo 7, comma 11 ter)

Il comma 11 ter dispone la proroga dal 31.12.2015 al 30.6.2016 del termine per la revisione obbligatoria, ai sensi dell'art. 111 del Codice della strada, delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.

ENTRATA IN VIGORE

La legge di conversione in oggetto è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo di legge è disponibile presso la segreteria della scrivente Direzione.

DISCIPLINA DEL COMMERCIO

Depenalizzazione e abrogazione di reati
Decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 i decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016, aventi ad oggetto la depenalizzazione ed abrogazione di reati, nonché l'introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, in attuazione dell'articolo 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Entrambi i provvedimenti sono entrati in vigore a decorrere dal 6 febbraio 2016.

È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABROGAZIONE DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI PECUNIARIE CIVILI (DLGS N. 7/2016)

Il provvedimento si compone di due capi. Nel primo è disposta l'abrogazione espressa di alcune specifiche fattispecie di reato previste dal codice penale (tra cui la falsità in scrittura privata e la falsità in foglio firmato in bianco) e le conseguenti modifiche delle norme ad esse connesse.

Nel secondo è, invece, prevista, relativamente alle condotte depenalizzate, sanzioni pecuniarie civili applicabili solo in caso di dolo, che si aggiungono al diritto al risarcimento del danno.

Al riguardo, l'art. 4 del Dlgs n. 7/2016 suddivide gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie in due gruppi distinti in base alla gravità della sanzione e precisamente nel primo sono ricomprese le condotte assoggettate ad una sanzione pecuniaria da € 100 a € 8.000, mentre nel secondo gruppo rientrano le condotte assoggettate ad una sanzione più elevata, da € 200 a € 12.000 (tra cui quelle in materia di falsità in scritture private e quelle relative agli abusi su un foglio firmato in bianco, anche quando riguardano documenti informatici).

L'art. 5 del decreto, inoltre, individua i seguenti criteri oggettivi cui deve attenersi il giudice per determinare l'importo delle sanzioni suddette:

- gravità della violazione;
- reiterazione dell'illecito;
- arricchimento del soggetto responsabile;
- opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente.

La reiterazione, ai sensi dell'articolo 6, si verifica nel caso in cui l'illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.

Al riguardo, la suddetta disposizione precisa che si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Con riferimento al procedimento viene attribuita la competenza per l'applicazione delle sanzioni allo stesso giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno, nel caso in cui accolga la domanda risarcitoria proposta dalla persona offesa.

In proposito, si evidenzia che il provento della sanzione è devoluto a favore della Cassa delle ammende e non alla persona offesa.

I termini e le modalità per il pagamento della sanzione nonché le forme per la riscossione dell'importo dovuto saranno disciplinati con apposito decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in commento. È prevista, tuttavia, la possibilità per il giudice, in considerazione delle condizioni economiche del condannato, di consentire il pagamento in rate mensili (da due a otto), ciascuna delle quali non inferiore ad € 50.

Infine, con riguardo alla disciplina transitoria l'art. 12 dispone l'applicabilità delle disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, con l'esclusione dei procedimenti penali già definiti con sentenze o decreti irrevocabili; questi ultimi, tuttavia, sono revocati dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'abrogazione dei reati per i quali era intervenuta la condanna ed adotta i provvedimenti conseguenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE (DLGS N. 8/2016)

Il provvedimento ha previsto la trasformazione di una serie di reati in illeciti amministrativi.

Al riguardo l'art. 1, comma 1, del Dlgs in commento dispone che non costituiscono più reato tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda con relativo assoggettamento di tali violazioni alla sanzione amministrativa pecuniaria (non c'è, però, un'indicazione espressa o un elenco di tutte le fattispecie depenalizzate).

La suddetta disposizione si applica anche ai reati ivi contemplati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

È, tuttavia, espressamente prevista l'esclusione dalla citata depenalizzazione dei reati contenuti nel codice penale (salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 6 del decreto), nel Testo unico sull'immigrazione di cui al Dlgs n. 286/1998 nonché di quelli disciplinati dalle leggi speciali ricomprese nell'elenco allegato al provvedimento in esame, che si riferiscono alle seguenti materie:

- edilizia ed urbanistica;
- ambiente, territorio e paesaggio;
- alimenti e bevande;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza pubblica;
- giochi d'azzardo e scommesse;
- armi ed esplosivi;
- elezioni e funzionamento dei partiti;
- proprietà intellettuale ed industriale.

Con riguardo agli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, il comma 5 del citato articolo 1 prevede una divisione in tre gruppi a seconda del limite massimo di multa o ammenda originariamente previsto, come riportato nella seguente tabella.

Multa/ammenda (valore massimo) in €	Sanzione amministrativa pecuniaria in €
fino a 5.000	da 5.000 a 10.000
da 5.001 a 20.000	da 5.000 a 30.000
superiore a 20.000	da 10.000 a 50.000

L'art. 2 del decreto in esame dispone, invece, la depenalizzazione di alcuni specifici reati e precisamente atti osceni, pubblicazioni e spettacoli osceni, rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive nonché atti contrari alla pubblica decenza.

Analogamente l'art. 3 del Dlgs n. 8/2016 prevede la trasformazione in illeciti amministrativi anche di altre fattispecie di reato, escluse dalla depenalizzazione generale di cui all'art. 1.

In particolare, si segnala la depenalizzazione dei seguenti illeciti in materia:

- di impianto e uso di apparecchi radioelettrici privati e di rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici, di cui alla legge n. 234/1931 (art.li 8, 11 e 12);
- di concessione in noleggio o in uso a qualunque titolo di originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore nonché la fissazione su supporto audio, video o audio video delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80 della legge n. 633/1941, se dette fattispecie sono realizzate abusivamente ed a fini di lucro, salvo che il fatto costituisca reato, come previsto dall'art. 171 quater della legge sopra citata;
- di omissione del ripristino di contrassegno alterato, cancellato o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui si abbia il possesso o la detenzione, ovvero l'omissione di comunicazione al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno dell'alterazione, cancellazione o intervenuta irriconoscibilità, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 1329/1965 in materia di acquisto di nuove macchine utensili;
- di installazione o esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in mancanza di concessione, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Dl n. 745/1970 (in particolare, è stata prevista una sanzione da 10.000 a 50.000 €);

L'articolo 4 del decreto in esame prevede inoltre che, in caso di reiterazione specifica di una delle violazioni elencate nella stessa disposizione (tra queste, la violazione di cui all'art. 171 quater, sopra commentato, della legge n. 633/1941 in materia di diritto d'autore), l'autorità amministrativa competente applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi; in questi casi, tra l'altro, è espressamente esclusa in caso di reiterazione specifica la possibilità del pagamento in misura ridotta.

Con riferimento, invece, al procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'art. 6 del Dlgs n. 8/2016 rinvia espressamente alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981, in quanto applicabili, tra le quali vi sono anche quelle relative al pagamento in misura ridotta ed alla rateizzazione della sanzione irrogata.

Sempre in materia di procedimento l'articolo 7 individua le specifiche autorità amministrative competenti ad applicare le sanzioni a seconda del tipo di illecito.

Infine, con riguardo alla disciplina transitoria l'art. 8 dispone l'applicabilità delle disposizioni in commento che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Per completezza, si evidenzia, tuttavia, che il comma 3 dell'articolo suddetto precisa che ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal decreto in commento, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

I testi dei decreti sono disponibili presso la segreteria della scrivente Direzione.

Modifiche e abrogazioni di disposizioni di legge che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione Dlgs 10/2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016 il decreto legislativo n. 10 del 22 gennaio 2016 recante "Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, attua la delega al Governo di cui all'art. 21 della legge n. 124/2015 con l'intento di semplificare il sistema normativo ed i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi.

In tale ottica, il Dlgs n. 10/2016 modifica e abroga disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino al 28 agosto 2015, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.

Modifiche

L'art. 1 del decreto in esame prevede specifiche modificazioni alle seguenti normative:

- art. 1, comma 450, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) in tema di centralizzazione degli acquisti;
- art. 25, comma 3, del Dl n. 150/2012 in merito alla determinazione delle tariffe per le attività di controllo delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale;
- art. 13 del Dl 69/2013 in materia di governance dell'Agenda digitale italiana;
- art. 7 del Dl 83/2014 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
- art. 2 del Dl n. 79/2012 in merito agli obblighi di comunicazione per i contratti di locazione e di comodato di fabbricato o di porzioni di esso.

Abrogazioni

L'art. 2 del Dlgs n. 10/2016 abroga le disposizioni contenute nell'Allegato 1 del decreto stesso, in quanto ritenute non più attuali in termini di adottabilità dei relativi provvedimenti attuativi. In particolare, tra le disposizioni abrogate si segnala:

- l'art. 10, comma 6, del Dlgs n. 150/2012, che prevede che con decreto sono stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita on-line;
- l'art. 1, comma 3, del Dl n. 1/2012, convertito dalla L n. 27/2012, in materia di misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture. Nell'ambito della liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese viene abrogato l'art. 1 comma 3 che autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione. Infatti, questa attività è stata oggetto di una nuova delega contenuta nell'art. 5 della legge di riforma della Pa (legge 124/2015);
- l'art. 12, commi 2, 3, 4 del Dl n. 5/2012, convertito e modificato dalla L n. 35/2012, avente ad oggetto disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. In concreto vengono abrogate quelle disposizioni che delegano il Governo ad adottare regolamenti al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo principi e criteri direttivi specificati. Inoltre nei suddetti regolamenti dovevano essere individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (Scia) con o senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere. Anche in questo caso valgono le considerazioni fatte al punto precedente;
- l'art. 15, comma 2, del Dl n. 179/2012, convertito e modificato dalla L n. 221/2012, in merito alla disciplina, tramite decreto ministeriale, dell'estensione (nell'ambito dei pagamenti elettronici) delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili;
- l'art. 1, comma 31, della L n. 190/2012, che dispone per l'emanazione di uno o più decreti per individuare le informazioni relative all'attività della pubblica amministrazione rilevanti per una maggiore trasparenza tramite la pubblicazione delle stesse su siti web istituzionali, con particolare riferimento ad alcuni procedimenti;

- l'art. 37 del Dl n. 69/2013, convertito dalla L n. 98/2013, relativo alle convenzioni volte ad attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio in ambiti delimitati (cosiddette zone a burocrazia zero).

Il testo del decreto è disponibile presso la scrivente Direzione.

Camera di commercio - Diritto annuale

Con la presente, si comunica che il ministero per lo Sviluppo economico (Mise) ha emanato la circolare con la quale si procede all'applicazione della riduzione del 40% del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di commercio di appartenenza.

Tale riduzione è stata prevista dal comma 1, articolo 28 del Dl n. 90/2014.

Riduzione del diritto annuale

Con la circolare in commento, il ministero ha indicato gli importi del diritto annuale in misura fissa e il metodo di calcolo per quelli dovuti in misura variabile (ossia in proporzione alle aliquote da applicare a ciascuna fascia di fatturato).

Nella tabella 1 sono indicati gli importi aggiornati per l'anno 2016 (ridotti del 40%), confrontati con quelli dovuti nel 2014 (anno in cui non è stata applicata alcuna riduzione) e nel 2015 (anno in cui è stata applicata la riduzione del 35%).

Tabella 1 - Importi del diritto annuale 2016 e confronti con gli anni precedenti

	Diritto 2014		Diritto 2015		Diritto 2016	
SOGGETTI OBBLIGATI	Sede	Unità Locale	Sede	Unità Locale	**Sede**	**Unità Locale**
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA						
· Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle impresse (Piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) - *Articolo 2, c. 1, Dm 21.4.2011 (Mise)*	€ 88,00	€ 17,60	€ 57,20	€ 11,44	**52,80**	**10,56**
· Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria - *Articolo 2, c. 2, Dm 21.4.2011 (Mise)*	€ 200,00	€ 60,00	€ 130,00	€ 26,00	**120,00**	**24,00**
SOGGETTI CHE IN VIA TRASITORIA PAGANO IN MISURA FISSA						
· Società semplici non agricole - *Articolo 3, c. 2, Dm 21.4.2011 (Mise)*	€ 200,00	€ 40,00	€ 130,00	€ 26,00	**120,00**	**24,00**
· Società semplici agricole - *Articolo 3, c. 3, Dm 21.4.2011 (Mise)*	€ 100,00	€ 20,00	€ 65,00	€ 13,00	**60,00**	**12,00**
· Società tra avvocati previste dal *Dlgs n. 96/2001*	€ 200,00	€ 40,00	€ 130,00	€ 26,00	**120,00**	**24,00**
· Soggetti iscritti al Rea - *Articolo 2, c. 3, Dm 21.4.2011 (Mise)*	€ 30,00		€ 19,50		**18,00**	
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO						
· Per ciascuna unità locale/sede secondaria - *Articolo 5, c. 2 e 3, Dm 21.4.2011 (Mise)*	€ 110,00		€ 71,50		**66,00**	

Ai fini del versamento del diritto annuale alla Camera di competenza, le imprese dovranno calcolare gli importi mantenendo nelle procedure di calcolo 5 numeri dopo la virgola; il successivo arrotondamento dovrà essere fatto prima in riferimento alle prime due cifre dopo la virgola e successivamente all'unità di euro. L'arrotondamento dovrà essere effettuato per eccesso nel caso di decimali uguali o superiori a 50 centesimi e per difetto negli altri casi.

Di seguito nel testo si propone un caso esemplificativo in cui vengono effettuati gli arrotondamenti a conclusione del calcolo del diritto annuale.

Le imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura variabile, in ragione dello scaglione di fatturato di appartenenza, dovranno effettuare il calcolo applicando le aliquote al proprio fatturato (vedi tabella 2).

Tabella 2 - Fasce di fatturato e aliquote

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
I	0 - 100000	200 € *(misura fissa: € 120,00 con la riduzione del 35%)*
II	100.001 - 250.000	0,015%
III	250.001 - 500.000	0,013%
IV	500.001 - 1.000.000	0,010%
V	1.000.001 - 10.000.000	0,009%
VI	10.000.001 - 35.000.000	0,005%
VII	35.000.001 - 50.000.000	0,003%
VIII	> 50.000.000	0,001% *(Fino ad un max di € 24.000,00 con la riduzione del 40%)*

Di seguito, si propone un esempio relativo agli importi dovuti in misura proporzionale al fatturato.

1. Impresa Alfa con fatturato di 2.610.596,00;
2. Individuazione della fascia di fatturato applicabile: V scaglione di fatturato;
3. Calcolo dell'importo dovuto a titolo di diritto annuale:

	SCAGLIONE	QUOTA DI FATTURATO A CUI APPLICARE L'ALIQUOTA	ALIQUOTA	IMPORTO
I	0 - 100000			€ 200
II	100.001 - 250.000	€ 150.000	0,015%	€ 22,50000
III	250.001 - 500.000	250.000,00	0,013%	€ 32,50000
IV	500.001 - 1.000.000	500.000,00	0,010%	€ 50,00000
V	1.000.001 -2.610.596	1.610.596,00	0,009%	€ 144,95364
TOTALE				**€ 449,95364**

4. Riduzione del 40% dell'importo dovuto a titolo di diritto annuale: € 449,95364 - (449,95364 * 40%)=€ 269,97218;
5. Arrotondamento delle prime due cifre decimali: € 269,97218 ---> € 269,97;
6. Diritto annuale da versare (arrotondato all'unità di euro): € 270.

Nel caso in cui l'impresa - oltre alla sede legale - detiene un'unità locale nella medesima provincia, considerato che l'importo da corrispondere per ciascuna unità locale è pari al 20% dell'importo dovuto per la sede principale (art. 5, c. 1 Dm 21.4.2011 - Mise), prima di procedere alla riduzione del 40% (punto 4), occorre effettuare i seguenti passaggi aggiuntivi:

3.1. Calcolo dell'importo dovuto per l'unità locale: € 449,9564 * 20%= € 89,99073;

3.2. Importo totale: € 449,9564 + € 89,99073= € 539,94437;

4. Riduzione del 40% dell'importo dovuto a titolo di diritto annuale: € 350,96384;

5. Arrotondamento delle prime due cifre decimali: € 323,96662 ---> € 323,97;

6. Diritto annuale da versare: € 324,00.

Fondo perequativo

In riferimento al fondo perequativo, nella circolare ministeriale vengono confermate per il 2016 le tre aliquote di prelievo a carico di ciascuna Camera di commercio, da applicarsi in base al volume delle entrate derivanti dal diritto annuale:

- 3,9 % sulle entrate del diritto annuale fino a € 5.164.569;
- 5,5% sulle entrate del diritto annuale oltre € 5.164.569 e fino a 10.329.138;
- 6,6% sulle entrate del diritto annuale fino a € 10.329.138.

Nuove modalità per l'inoltro alle imprese dell'informativa sul diritto annuale

Come previsto dal decreto interministeriale n. 359 del 2001, le Camere di commercio inviano, entro il 15 maggio di ogni anno, ai soggetti iscritti nel Registro delle imprese un'informativa contenente:

1. i dati del soggetto passivo;
2. la sua posizione nei confronti della camera di commercio;
3. l'ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali o gli elementi necessari per il calcolo del diritto stesso.

Il Mise, non ravvisando elementi ostativi, ha riconosciuto la possibilità alle Camere di commercio di inviare l'informativa tramite Pec, anche ai fini di un maggior risparmio sui costi connessi alle ordinarie modalità di trasmissione dell'informativa.

Tale procedura non verrà attuata per i soggetti che non hanno l'obbligo di dotarsi di una casella di posta certificata (es. consorzi), nei confronti dei quali si procederà con le modalità consuete.

Pec attiva?

Il 9 febbraio 2016 è stato pubblicato all'Albo camerale l'elenco delle imprese il cui indirizzo di posta elettronica certificata, iscritto nel Registro delle imprese, risulta - secondo la direttiva ministero per lo Sviluppo economico (Mise) d'intesa con il ministero della Giustizia del 28 marzo 2015 - inattivo in quanto revocato dal gestore.

Le imprese coinvolte, avevano 30 giorni per comunicare al Registro delle imprese un nuovo indirizzo Pec attivo. Decorsi i termini ed effettuati gli opportuni controlli, l'ufficio trasmetterà al giudice del Registro l'elenco delle imprese per le quali è possibile disporre la cancellazione della Pec.

Sono disponibili, presso la segreteria della scrivente Direzione, la "Determinazione del conservatore della Camera di commercio", la comunicazione di "Avvio di procedimento", la "Direttiva del ministero dello Sviluppo economico d'intesa con il ministero della Giustizia" e, infine, l'elenco delle caselle Pec revocate (per un totale di 22503 aziende).

A tal proposito si considera opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti procedurali, ai fini della comunicazione del nuovo indirizzo e sulle informazioni afferenti le conseguenze della mancata comunicazione.

Si ricorda che la domanda di iscrizione e variazione del solo indirizzo Pec da parte delle società e delle imprese individuali è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

Imprese obbligate a comunicare la propria Pec al Registro delle imprese

- Sono obbligate a comunicare la propria casella di Posta elettronica certificata, per la sua iscrizione nel Registro imprese, tutte le "imprese costituite in forma societaria" (art. 16, comma 6 del Dl n. 185/2008, convertito nella L 2/2009), quindi, tutte le società con qualsiasi natura giuridica.

  Sono, pertanto, tenute alla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata le società di persone e le società di capitali comprese anche:

  - le società in liquidazione;
  - le società semplici;
  - le cooperative in qualsiasi forma costituite;
  - le società consortili;
  - le sedi secondarie di società straniere.

- Sono obbligate a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata anche le imprese individuali (art. 5 legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vigore dal 19 dicembre 2012, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 in vigore dal 20 ottobre 2012).

  Eventuali imprese individuali già iscritte al Registro imprese alla data del 20/10/2012 (data di entrata in vigore del decreto legge che ha introdotto l'obbligo), attive ma soggette a procedure concorsuali non sono, invece, obbligate a iscrivere la Pec.

Soggetti non obbligati alla comunicazione della propria Pec al Registro imprese

Non hanno l'obbligo di comunicare la Pec:

- le società e le imprese individuali che presentano (o hanno presentato) istanza di cancellazione al Registro imprese;
- le imprese individuali già iscritte al Registro imprese alla data del 20/10/2012 (data di entrata in vigore del decreto legge che ha introdotto l'obbligo), attive ma soggette a procedure concorsuali.

Hanno la facoltà di comunicare la Pec i seguenti soggetti:

- i consorzi;
- i Geie;
- le associazioni;
- le fondazioni;
- le aziende speciali (iscritte al Ri/Rea);
- le unità locali in Italia di società estere.

In questi casi la comunicazione è soggetta al pagamento del relativo diritto di segreteria e dell'imposta di bollo.

Come richiedere una casella di posta elettronica certificata

Per richiedere una casella di posta elettronica certificata è necessario rivolgersi a un gestore abilitato iscritto nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Caratteristiche di una casella di posta elettronica certificata

- esistenza e validità dell'indirizzo Pec - l'indirizzo Pec - comunicato al Registro imprese - deve essere esistente, valido e attivo al momento della comunicazione;

- univocità della Pec - per le imprese individuali e per le società è necessario che l'indirizzo Pec di cui si chiede l'iscrizione sia riconducibile esclusivamente e univocamente all'impresa/società stessa, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi (Lettera-circolare del ministero dello Sviluppo economico del 2 aprile 2013, Prot. 005368 e circolare del ministero dello Sviluppo economico n. 3670/C del 23 giugno 2014);
- Pec con dominio "@postacertificata.gov.it" - Non è possibile comunicare come casella Pec dell'impresa quella con il dominio '@postacertificata.gov.it' (Pec del cittadino), in quanto la casella Pec @postacertificata.gov.it è stata introdotta con la finalità di attribuire senza oneri una casella di Pec ai cittadini che ne facciano richiesta, ed è destinata esclusivamente alle comunicazioni tra pubblica amministrazione e Cittadino, e viceversa (articolo 16 bis, comma 5 della legge 2/2009).

Come comunicare/variare l'indirizzo Pec al Registro imprese

La comunicazione/variazione della Pec al Registro imprese avviene attraverso una pratica telematica di comunicazione unica che può essere predisposta utilizzando i seguenti strumenti:

- *Comunica Starweb* sia per le imprese individuali sia per le società;
- *ComunicaFedra* utilizzabile per tutte le imprese ad esclusione delle ditte individuali.

Cosa deve fare l'impresa se l'indirizzo Pec comunicato al registro imprese risulta scaduto, non attivo, revocato o cancellato d'ufficio

Se la casella Pec comunicata al Registro imprese:

- risulta scaduta e non è rinnovabile/riattivabile (non viene rinnovata/riattivata dal gestore del servizio);
- è stata revocata dal gestore;
- è stata cancellata d'ufficio dal Registro imprese in quanto risultante revocata, inattiva, inesistente

occorre comunicare al Registro delle imprese un nuovo indirizzo Pec valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Se invece la Pec, risultante iscritta al Registro imprese, è scaduta/non attiva, ma viene rinnovata/riattivata dal gestore del servizio, anche successivamente alla scadenza, non è necessario effettuare alcuna comunicazione aggiuntiva al Registro imprese; in questo caso, infatti, l'indirizzo Pec rinnovato corrisponde a quello che risulta già iscritto al Registro imprese.

Cosa succede se una società non comunica la propria Pec al Registro delle imprese?

L'Ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione/denuncia da parte di un'Impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, anche a seguito di cancellazione d'ufficio dell'indirizzo, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda/denuncia per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata. Trascorso tale periodo ed in continua assenza della Pec, la domanda/denuncia viene rifiutata/rigettata (comma 6bis all'art. 16 del Dl n. 185/2008 aggiunto dall'art. 37 del Dl n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e parere del Consiglio di Stato diffuso dal ministero dello Sviluppo economico con propria circolare n. 3660/C del 24/4/2013).

Cosa succede se una impresa individuale non comunica la propria Pec al Registro delle imprese?

L'Ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione/denuncia da parte di un'Impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, anche a seguito di cancellazione d'ufficio dell'indirizzo, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista, sospende la domanda/denuncia fino ad integrazione della stessa con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per 45 giorni; trascorso tale periodo ed in continua assenza della Pec, la domanda/denuncia si intende non presentata e di conseguenza rifiutata/rigettata (art. 5, comma 2 del decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012).

DISCIPLINA DEL TURISMO

Modifiche alla legge regionale n. 27/2015 in materia di turismo Lr n. 2/2016

È stata pubblicata sul Supplemento n. 8 al Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 26 febbraio 2016 la legge regionale n. 2/2016 recante "Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)".

La legge in commento è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le seguenti modifiche apportate alla Lr n. 27/2015:

Classificazione delle strutture ricettive

All'articolo 20, comma 1, viene specificato che la giunta regionale, nella predisposizione di un sistema di classificazione delle strutture ricettive omogenea sul territorio regionale, deve rispettare gli standard minimi uniformi sul territorio nazionale.

Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere

All'articolo 38, comma 8, viene puntualizzato che le disposizioni in materia fiscale e di sicurezza, che tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere sono tenute ad osservare, sono quelle previste dalla normativa statale vigente.

È, inoltre, eliminato il riferimento alle indicazioni regionali per stabilire le modalità dell'adempimento all'obbligo di comunicazione dei flussi turistici per le strutture sopra citate.

Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta

L'articolo 42, comma 8, viene completamente sostituito prevedendo che l'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi, conforme al piano del parco e al relativo regolamento e previo nulla osta dell'ente gestore reso ai sensi e nei termini previsti dall'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

► LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2016 - n. 2. **Modifiche alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo).**

Articolo 1
Modifiche alla Lr 27/2015

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 20 le parole «e con lo Stato,» sono sostituite dalle seguenti: «e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale,»;

b) al comma 8 dell'articolo 38, dopo le parole «oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza» sono inserite le seguenti: «previste dalla normativa statale vigente» e dopo le parole «flussi turistici» sono soppresse le parole: «secondo le indicazioni regionali»;

c) il comma 8 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
«8. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territo-

riali di coordinamento dei parchi stessi, conforme al piano del parco e al relativo regolamento e previo nulla osta dell'ente gestore reso ai sensi e nei termini previsti dall'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).»;

d) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 72, dopo la parola «rilevanza» sono inserite le seguenti: «nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici».

Articolo 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

UNIONE
premia la tua
FEDELTÀ

Per il settimo anno consecutivo continua l'iniziativa dedicata

a Te socio che sei Fedele

alla nostra *Organizzazione*

Per le imprese regolarmente iscritte da almeno 3 anni, a titolo di **PREMIO FEDELTA'***, Unione Confcommercio riserva ulteriori condizioni esclusive all'interno di alcune **convenzioni bancarie** sottoscritte con i principali istituti di credito.

Il **PREMIO FEDELTA'** è un contenuto esclusivo delle convenzioni stipulate con:

BANCA SELLA
BANCA POPOLARE DI VICENZA
CREDITO ARTIGIANO
HOBEX
INTESA SANPAOLO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
VENETO BANCA

Per approfondire le condizioni a Tua disposizione e le agevolazioni previste dal **PREMIO FEDELTA'**, contatta la Tua Associazione di Categoria o Territoriale, oppure scrivi a: **convenzioni.bancarie@unione.milano.it**

* *per **associato fedele** si intende il socio che ha onorato la quota per almeno 3 (tre) anni (per l'anno 2016 le annualità si riferiscono agli anni 2014, 2015, 2016).*

Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Indice

IN PRIMO PIANO

► Comune di Milano: Bando "Cantieri Linea Metropolitana 4". . . . . **Pag. 81**

FINANZIAMENTI

► Inail - Bando Isi: incentivi per la sicurezza delle imprese (Edizione 2015). . . . . **Pag 82**

In primo piano

Comune di Milano
Bando "Cantieri Linea Metropolitana 4"

Il Comune di Milano ha pubblicato il bando per l'assegnazione di contributi a sostegno delle imprese situate in aree interessate dai cantieri per la realizzazione della linea della metropolitana M4 – tratte A e B.

Possono partecipare al bando le micro e piccole imprese che hanno sede operativa 'frontista' rispetto ai cantieri, cioè con i locali al piano strada avente accesso o vetrine localizzate nella strada/piazza ove insiste il cantiere e appartenenti alle seguenti categorie:

- commercio al dettaglio in esercizi di vicinato, compresi gli operatori dei mercati comunali coperti;
- pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- edicole e chioschi;
- imprese artigiane;
- imprese del turismo e dei servizi.

Non sono invece ammissibili le imprese che svolgono attività di: sale da gioco e sale scommesse; attività di compro/vendo oro; temporary shop.

Le imprese devono essere ubicate in una delle due tratte della metropolitana M4:

- **Tratta A** (da Linate a Tricolore), comprendente 18 siti di cantiere;
- **Tratta B** (da Solari a San Cristoforo/Ronchetto), comprendente 13 siti di cantiere.

Il contributo concedibile è a fondo perduto fino al 75% dell'investimento complessivo ammissibile al netto di Iva. L'importo massimo del contributo è di € 10.000,00.

Sono oggetto di contributo le spese per investimenti sostenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 e il 30 giugno 2016.

Le domande possono essere presentate al comune di Milano entro il 30 maggio 2016, compilando il modulo di domanda allegato al bando, tramite una delle due modalità:

- via posta raccomandata a/r all'indirizzo di via Larga 12 – 20122 Milano, con firma autografa (corredata da documento d'identità del firmatario legale rappresentante/titolare dell'impresa) e marca da bollo da 16 euro;
- via posta elettronica certificata (Pec to Pec) all'indirizzo *artigianato.comunemilano@pec.it*, con firma digitale forte, anche conferendo procura speciale alle singole associazioni.

Inail - Bando Isi
Incentivi per la sicurezza delle imprese (Edizione 2015)

Il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 65% dell'investimento complessivo ammissibile e per un importo compreso tra un minimo di € 5.000,00 e un massimo di €130.000,00 alle imprese di ogni settore economico che realizzano progetti finalizzati a conseguire un effettivo e concreto miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il bando è aperto dal 1° marzo 2016.

Sono ammissibili al contributo:

1) Programmi di investimento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ambienti di lavoro (es: ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro; acquisto di macchinari/attrezzature; adeguamento di impianti elettrici).
2) Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
3) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (es: rimozione di intonaci, coibentazioni, canne fumarie, condotte di vapore, comignoli, pareti, condutture, piastrelle e pavimentazioni).

Fino alle ore 18,00 del 5 maggio 2016 è possibile procedere alla compilazione telematica del modulo di domanda; nel dettaglio:

- le imprese in possesso delle credenziali di accesso (nome utente e password) rilasciate dall'Inail possono compilare il modulo telematico, accedendo direttamente alla sezione "Accedi ai servizi on line" all'interno del sito Inail (*www.inail.it*).
- le imprese sprovviste delle credenziali di accesso devono richiedere le credenziali, registrandosi al sito Inail.

Dalla procedura di compilazione sarà possibile conoscere immediatamente il punteggio attribuito al progetto inserito. I progetti che ottengono un punteggio inferiore a 120 punti non verranno salvati dal sistema informatico in quanto non ammissibili, mentre i progetti che raggiungono e superano i 120 punti verranno registrati nel sistema informatico dell'Inail e otterranno un codice di identificazione che potrà essere inviato in forma telematica entro i termini (date e orari) che verranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 19 maggio 2016. Le domande con i rispettivi progetti verranno valutate con procedura "a sportello", in base all'ordine cronologico di ricevimento del codice di identificazione.

Indice

IN PRIMO PIANO

► Accordo di libero scambio Ue-Corea del Sud: status di esportatore autorizzato . . . . . **Pag. 83**

In primo piano

Accordo di libero scambio Ue-Corea del Sud Status di esportatore autorizzato

Si riepilogano, a beneficio degli esportatori interessati, le procedure da seguire per acquisire lo status di esportatore autorizzato nel quadro dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

L'accordo è stato ratificato in Italia con legge 4 agosto 2015, n. 138

Il Consiglio Ue ha adottato in data 1° ottobre 2015 una decisione relativa alla conclusione di questo accordo di libero scambio a seguito della sua avvenuta ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

L'accordo, pertanto, è ora definitivamente e pienamente operativo anche se la maggior parte delle sue disposizioni è stata applicata, provvisoriamente, fin dal 1° luglio 2011. Da tale data, infatti, le parti contraenti hanno abolito la quasi totalità dei dazi all'importazione mentre, dal 1° luglio 2016, i dazi saranno eliminati su tutti i prodotti ad eccezione di un numero limitato di prodotti agricoli.

Ottenere lo status di esportatore autorizzato dagli uffici delle dogane è semplice. Questa autorizzazione costituisce un'opportunità singolare di accesso al mercato asiatico in quanto:

- tra l'Ue e la Corea del Sud l'unica prova di origine contemplata è la «dichiarazione di origine», rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione
- lo status è concesso indipendentemente dal valore dei prodotti esportati e, a differenza di altri accordi, anche in assenza del requisito della «frequenza» delle esportazioni.

L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio delle Dogane del luogo nel quale l'esportatore è stabilito e nel quale conserva le scritture contenenti la prova di origine a condizione che:

- i prodotti in questione possano essere considerati originari della parte Ue o della Corea del Sud e soddisfino gli altri requisiti stabiliti dal protocollo
- l'esportatore autorizzato sia in grado di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, comprese le dichiarazioni dei fornitori o dei produttori, e dimostrare la conformità agli altri requisiti stabiliti dal protocollo

L'esportatore autorizzato deve:

- riportare la seguente dichiarazione di origine – stampata sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale, o compilata a mano con inchiostro e in stampatello -: "L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …), dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale" (1)
- sottoscrivere con firma autografa la dichiarazione di origine o, in alternativa, consegnare all'ufficio delle Dogane un impegno scritto con cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine lo identifichi come se avesse apposto la sua firma manoscritta
- indicare nel riquadro 44 della dichiarazione doganale di esportazione che l'origine è stata attestata sulla fattura o su altro documento equivalente.
- compilare la dichiarazione di origine al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, a condizione che sia presentata nella parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce o entro il termine fissato dalla legislazione della parte importatrice
- conservare la dichiarazione di origine per almeno cinque anni, a partire dalla data della suddetta dichiarazione, corredata di tutta la documentazione idonea a provare l'origine dei prodotti in questione, fermi restando i più ampi termini di conservazione dei documenti commerciali previsti da altre norme
- comunicare all'ufficio delle Dogane che ha rilasciato l'autorizzazione ogni eventuale variazione che modifichi le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

La dichiarazione di origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio da parte dell'autorità emittente e il trattamento tariffario preferenziale deve essere richiesto entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.

Maggiori informazioni, istruzioni operative di dettaglio e modello di richiesta dello status sono disponibili al seguente indirizzo:

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/Atti+amministrativi+generali/Accordi/

Nota

(1) *Indicare obbligatoriamente l'origine dei prodotti (ad es. "IT" per "Italia"). Se i prodotti sono originari di più paesi o territori unionali, nella dichiarazione dovrà essere indicato il codice Iso Alpha identificativo dei medesimi, mentre l'indicazione dei paesi non originari e non coperti dalla dichiarazione non sarà effettuata sulla dichiarazione stessa ma dovrà risultare in fattura. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è apposta la dichiarazione mediante la sigla «CM».*

Indice

STUDI

- Migliora la congiuntura, ma non cresce l'occupazione. . . . . Pag. 85

INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia . . . . . Pag. 92
- Indice delle vendite al dettaglio . . . . . Pag. 93

Studi

Migliora la congiuntura, ma non cresce l'occupazione

Nella sua rappresentazione grafica l'evoluzione di lungo periodo dell'ore autorizzate dall'Inps per i trattamenti di integrazione salariale, ha la capacità di restituire in termini chiari, e al contempo drammatici, la severità della crisi che ha colpito il nostro paese dal 2008 al 2014, quando si è verificato un vero e proprio balzo in avanti di questa variabile, ascesa dai 228,5 milioni di unità del 2008 ai 1,2 miliardi di unità del 2010 e rimasta stabile sul limite del miliardo di ore per 4 anni.

Solo nell'anno appena trascorso, il 2015, il monte ore di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria è diminuito sensibilmente, portandosi sul livello di 677,3 milioni di unità con una variazione del – 36%, che si spera possa essere il primo passo di un sentiero di discesa in grado di riportare questo indice sul livelli pre-crisi nell'arco di due anni.

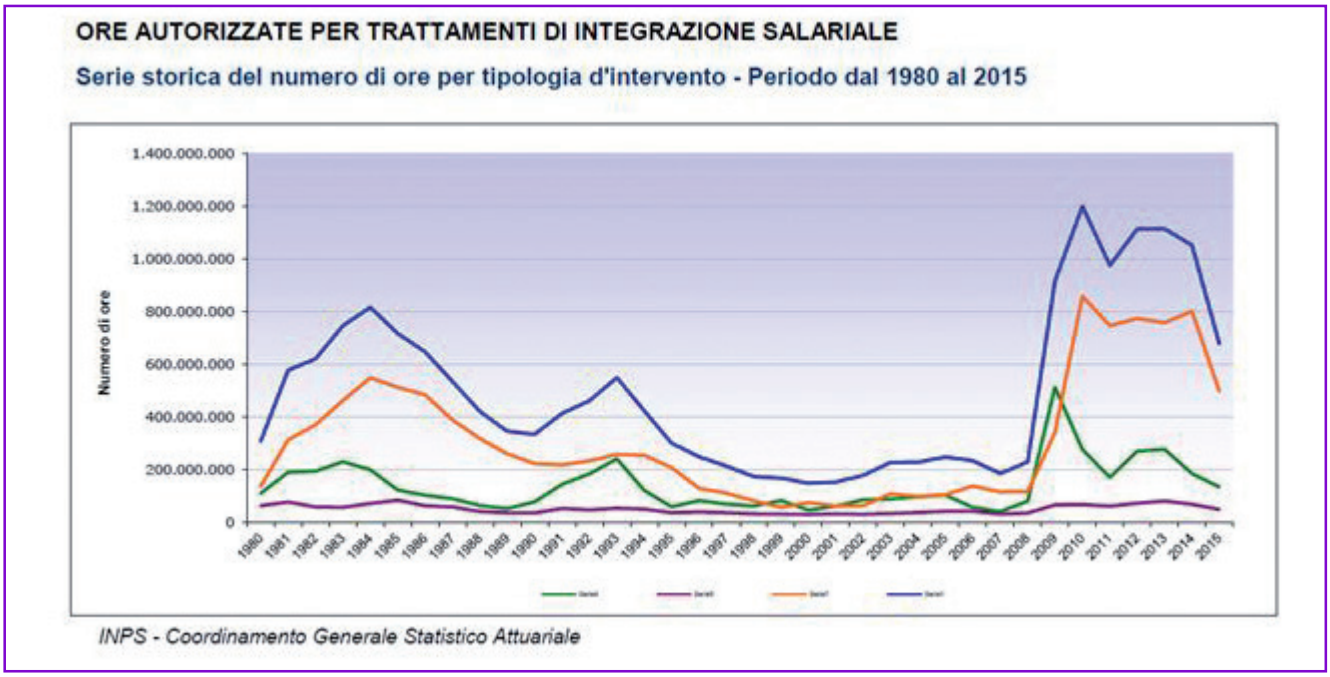

Il report dell'Inps su questa materia non incoraggia, purtroppo, questa aspettativa.

Nel mese di gennaio 2016 le ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale in tutto il territorio nazionale sono state, infatti, pari a 56.933.097 con un incremento del 12,8% rispetto al monte ore di gennaio 2015.

Su questo risultato ha influito negativamente l'andamento di due regioni, Piemonte e Lazio, che hanno evidenziato l'aumento del loro monte ore in controtendenza con tutte le altre regioni del paese, da 5,2 a 21,3 milioni di ore il primo, da 3,6 a 11,1milioni di ore il secondo.

In analogia con le altre 18 regioni anche la Lombardia ha sperimentato una flessione di questo indicatore, passando da 12.515.125 a 5.494.336 con una variazione di - 56,1%.

Si ridimensiona il ricorso alla cassa integrazione guadagni e si rafforzano i segnali di ripresa dei consumi e delle vendite nel sistema dei servizi, tanto su scala nazionale, quanto su scala regionale e provinciale, ma è ancora presto per poterne vedere gli effetti sul fronte del reddito e dell'occupazione.

Il quadro nazionale

"Il Mic di gennaio 2016 si è attestato su un valore stimato di 19,5 punti, stabile rispetto al mese di dicembre. La moderata tendenza all'ampliamento dell'area del disagio sociale rilevata nell'ultimo bimestre riflette le difficoltà dell'economia ad instradarsi su un sentiero di ripresa sostenuta atta a garantire miglioramenti significativi dei livelli occupazionali e reddituali delle famiglie. Il quadro economico interno è, infatti ancora caratterizzato da alcuni elementi di discontinuità che impediscono, pur in un contesto di graduale miglioramento degli indicatori, di creare opportunità di lavoro adeguate a ridurre in modo significativo sia il numero di coloro che sono attivamente in cerca di un'occupazione (disoccupati ufficiali), sia di quanti per "scoraggiamento" cercano un lavoro in modo più discontinuo" (Mic 34 dell'8 marzo 2016 - Ufficio studi Confcommercio pag. 1).

Il Misery Index di Confcommercio Imprese per l'Italia, indicatore di sintesi dell'inflazione e della disoccupazione, adotta un misura appropriata di quest'ultima essenziale grandezza macroeconomica, considerando non solo il numero di coloro che sono attivamente in cerca di un'occupazione (disoccupati ufficiali), ma anche il numero di quanti per "scoraggiamento" cercano lavoro in modo più discontinuo.

A gennaio 2016 il tasso di disoccupazione estesa, disoccupati ufficiali e forze di lavoro potenziali, si attesta al 15,4% contro l'11,5% della disoccupazione ufficiale, mostrando in serie storica un andamento, che non alimenta le speranze di una rapida inversione di rotta e, quindi, di una riduzione della quota di lavoratori disoccupati e scoraggiati sul totale della forza lavoro.

In attesa di rilevare una consistente ripresa della domanda di lavoro le speranze sono nutrite dagli indicatori congiunturali dei consumi delle famiglie e del fatturato del commercio al dettaglio e dei servizi.

In relazione alla domanda finale l'indicatore dei consumi Confcommercio (Icc) registra, a gennaio 2016, una crescita dell'1,4% tendenziale, che, scomposta nelle due componenti fondamentali dei beni e dei servizi, vede esprimere una performance migliore per i primi (+ 1,5%) rispetto ai secondi (+1,2%).

Nella sua articolazione per tipologia funzionale spicca la dinamica dei beni e servizi per la mobilità, cresciuti del 9,3% a novembre 2015, del 7,5% a dicembre 2015 e del 7,2% a gennaio 2016, ben al di sopra dell'incremento medio complessivo.

	2014	2015					2016
	Anno	Anno	I Sem	II Sem	Nov	Dic	Gen
SERVIZI	-0,4	1,4	0,9	1,8	1,8	1,6	1,2
BENI	-0,9	1,5	1,1	1,9	1,8	1,6	1,5
TOTALE	-0,7	1,4	1,0	1,9	1,8	1,6	1,4
Beni e servizi ricreativi	-0,7	0,7	0,3	1,1	0,5	0,8	0,3
Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa	-0,4	1,3	0,8	1,8	1,7	1,4	1,1
Beni e servizi per la mobilità	0,1	6,8	6,0	7,6	9,3	7,5	7,2
Beni e servizi per le comunicazioni	0,2	2,4	3,2	1,7	1,7	1,3	0,5
Beni e servizi per la cura della persona	-0,3	0,6	0,4	0,9	0,9	0,8	0,8
Abbigliamento e calzature	-0,8	0,7	0,3	1,1	1,2	1,0	0,9
Beni e servizi per la casa	-1,7	0,4	-0,1	0,9	0,1	0,2	0,0
Alimentari, bevande e tabacchi	-1,1	0,0	-0,3	0,4	0,2	0,3	0,4

Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio-Imprese per l'Italia

Su questo risultato ha influito positivamente la ripresa del mercato di automobili, contraddistinto dall'aumento delle nuove immatricolazioni, che a gennaio di quest'anno sono state pari a 156.163 contro le 133.047 dello stesso mese del 2015, + 17,4% (dati Unrae).

Anche l'indicatore Istat del fatturato dei servizi a cadenza trimestrale mostra in maniera inequivocabile la fine del periodo recessivo con una variazione del 2% del IV trimestre del 2015 sul IV trimestre del 2014.

FATTURATO DEI SERVIZI

IV trimestre 2013 - IV trimestre 2015, variazioni percentuali sullo stesso trimestre dell'anno precedente, dati grezzi

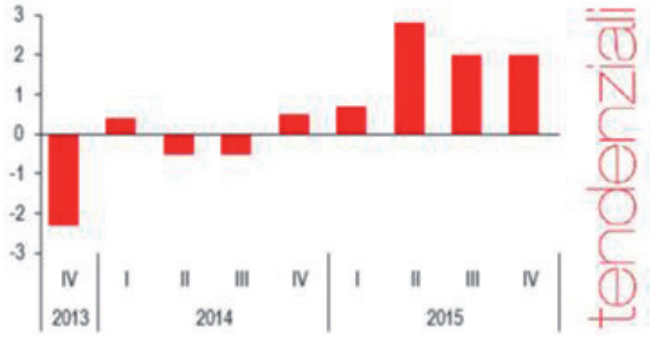

Istat, Fatturato dei Servizi IV trimestre 2015

L'indice aumenta del 3,2% per il commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, del 2,3% per i servizi di alloggio e ristorazione, dell'1,6% per i servizi d'informazione e comunicazione, dell'1,3% per le attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese e dello 0,2% per i servizi di trasporto e magazzinaggio, mentre diminuisce del -1,0% nel segmento delle attività professionali, scientifiche e tecniche.

Il quadro lombardo

La ripresa delle vendite del commercio al dettaglio e dei servizi (distribuzione all'ingrosso, alberghi e ristoranti, servizi alla persone e servizi alle imprese) trova conferma anche nel nostro territorio regionale, dove la dinamica del fatturato sperimenta finalmente variazioni positive del tendenziale di ciascun trimestre 2015 dopo anni di andamenti negativi ininterrotti.

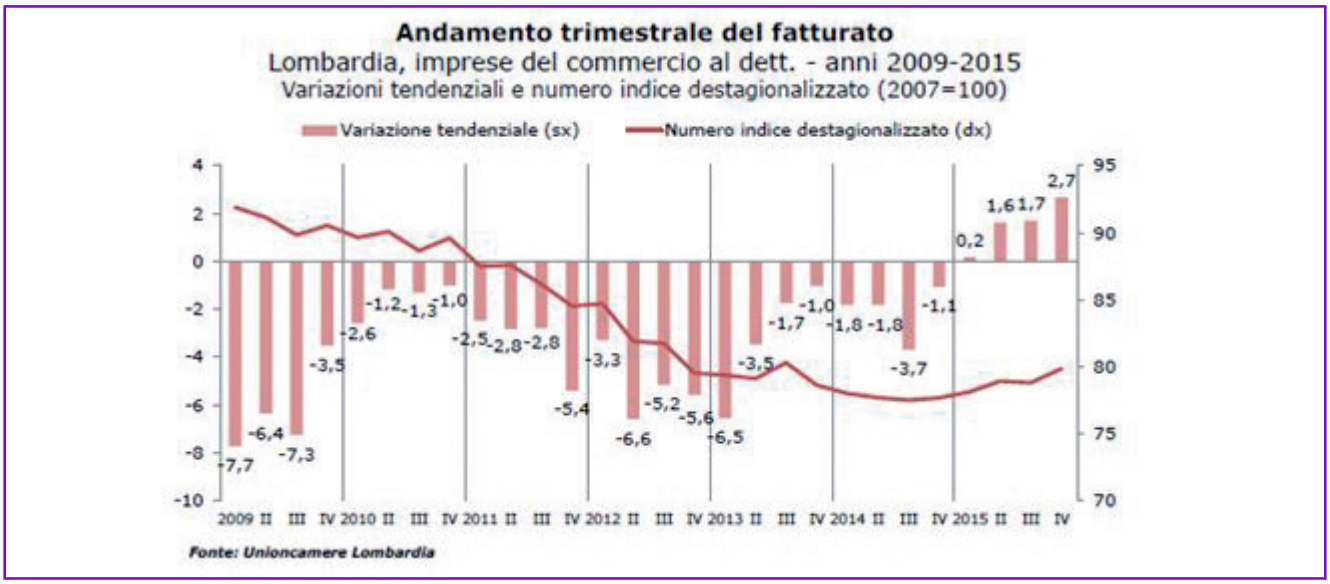

Gli esercizi non alimentari guidano la ripresa delle vendite in Lombardia (+3,4%), mentre per gli alimentari l'anno si chiude con una variazione media ancora leggermente negativa (-0,3%).

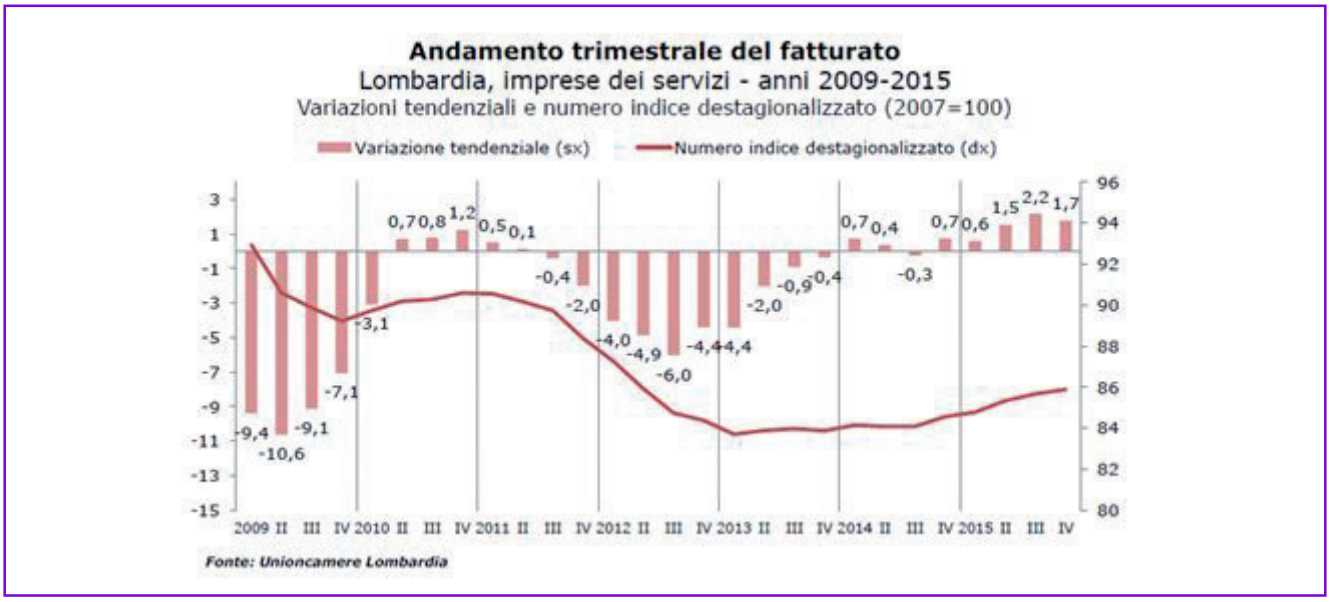

Il fatturato dei servizi cresce nel quarto trimestre dell'1,7%, beneficiando dell'effetto di traino della componente alloggio e ristorazione (+5,2%), sostenuta a sua volta dalla affluenza turistica generata dall'Esposizione universale.

Significativo anche l'aumento registrato dal commercio all'ingrosso (+2,5%), mentre è minore l'apporto dei servizi alle imprese (+1,0%) ed addirittura negativo quello dei servizi alle persone (- 1,3%).

Il favorevole andamento della domanda finale non ha mancato di stimolare gli investimenti nella distribuzione al dettaglio con un saldo positivo tra imprese nate e cessate, che consente al quarto trimestre del 2015 di registrare un aumento dello stock complessivo di esercizi (+0,6%), il più consistente degli ultimi 4 anni, dopo la fase di stallo verificatasi tra il 2012 e il 2014.

La crescita del numero di punti vendita non può fare dimenticare come l'offerta di servizi commerciali continui ad essere investita da un processo di selezione e ristrutturazione, che sta letteralmente rivoluzionando la sua struttura e la sua composizione per format e tipologie di prodotto.

Nella nascita di nuove attività un ruolo fondamentale è svolto dall'imprenditoria straniera, che esprime tassi di crescita oscillanti tra il 5% e il 10% e nel quarto trimestre ha portato al 20% la quota di attività gestite da operatori nati all'estero ed, in particolare, nei paesi di Marocco, Bangladesh, Cina e Senegal.

La metamorfosi del sistema distributivo nella sua articolazione per categorie di beni si manifesta nella contrazione delle rivendite di carburante (-4,8%), dei negozi di articoli culturali e ricreativi (-2,5%), in particolare edicole e cartolerie, degli esercizi di altri prodotti per uso domestico (-2,3%), e dei negozi specializzati di altri prodotti (-1,1%), abbigliamento e calzature in primis. Diminuiscono anche i piccoli negozi despecializzati a prevalenza alimentare, mentre fanno eccezione i rivenditori di prodotti per l'informatica e l'Ict (+3,2%) e gli esercizi specializzati di alimentari, bevande e tabacco (+1,7%).

Alla diminuzione degli esercizi al dettaglio in sede fissa si contrappone la crescita del commercio ambulante (+4,3%), anche in questo caso trainato dalla componente straniera, mentre comincia ad assumere consistenza significativa il commercio al di fuori di negozi (+5,5%) grazie al contributo dell'e-commerce.

Il quadro milanese

In provincia di Milano gli indicatori congiunturali delle vendite del commercio al dettaglio e dei servizi mostrano per il 2015 la stessa capacità di recupero osservata su scala regionale dopo il lungo periodo di recessione dal 2007 al 2014, anche se la comparazione è limitata ai primi tre trimestri dell'anno appena trascorso. Nel terzo trimestre 2015 il commercio al dettaglio milanese ha espresso un incremento del 3,2%, confermando la ripresa registrata nei due periodi precedenti. Nella disaggregazione di questo risultato per tipologia di prodotto e forma distributiva l'area milanese si comporta meglio della nostra regione.

Grafico 3 – Fatturato del commercio al dettaglio* per settore di attività economica a Milano e in Lombardia (3° trimestre 2015 – variazioni percentuali tendenziali)

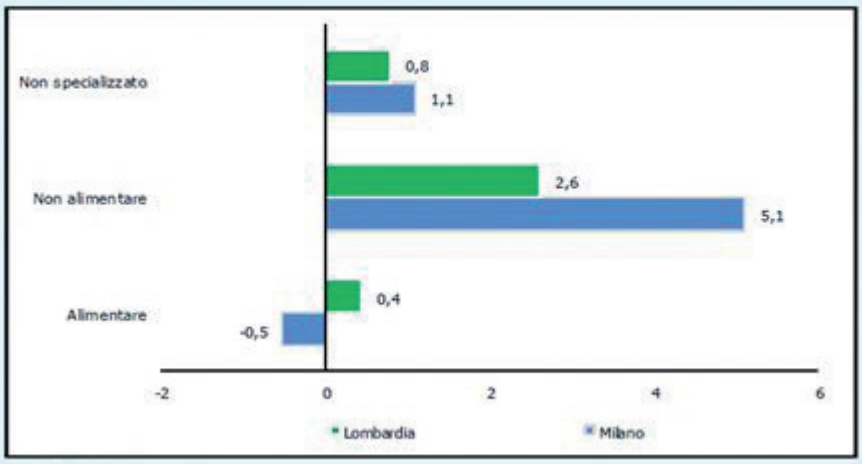

* grande distribuzione compresa
Fonte: elaborazione Servizio Studi Camera di Commercio di Milano su dati Unioncamere Lombardia - Indagine congiunturale Commercio

Nel canale despecializzato, infatti, il fatturato cresce dell'1,1% contro il più contenuto 0,8% della Lombardia, ma il divario si accentua, in particolare, nel settore non alimentare dove l'incremento di Milano e provincia è pari al 5,1% a fronte del 2,6% di tutta la regione. Solo nel segmento alimentare le cose vanno meglio in Lombardia rispetto alla nostra provincia, poiché nella prima si registra una variazione positiva dell'0,4%, mentre nella seconda il volume di ricavi delle vendite diminuisce,-0,5%.

È probabile che questo risultato sia correlato al più intenso processo di ristrutturazione e selezione del dettaglio specializzato alimentare, che sta riducendo il numero dei format tradizionali più velocemente della nascita di quelli innovativi.

Grafico 4 – Fatturato dei servizi per settore di attività economica in provincia di Milano e in Lombardia (3° trimestre 2015 – variazioni percentuali tendenziali grezze)

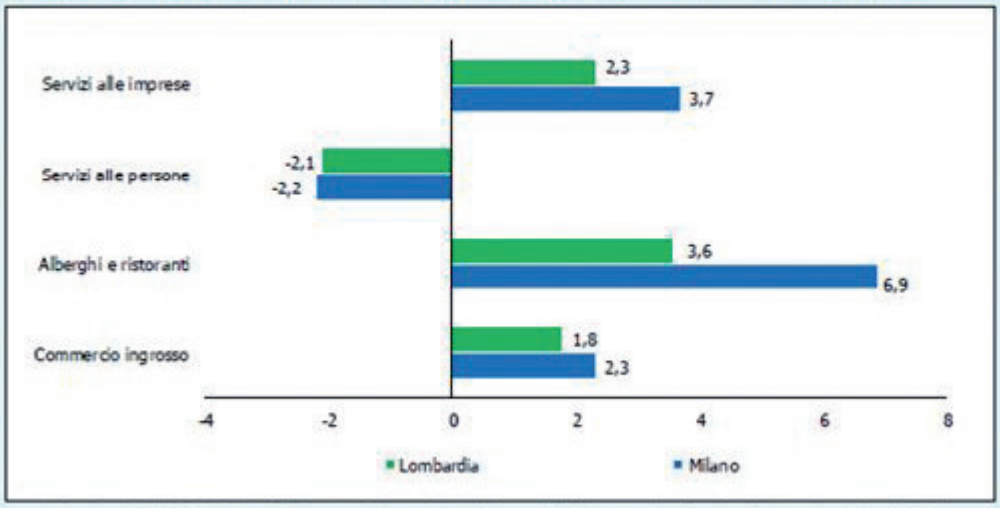

Fonte: elaborazione Servizio Studi e Statistica Camera di Commercio di Milano su dati Unioncamere Lombardia - Indagine Congiunturale Servizi

Anche nel sistema dei servizi si irrobustisce la dinamica positiva del fatturato, che aveva iniziato a crescere nel 2014 e che nel terzo trimestre del 2015 manifesta un incremento del 3,6%, quasi doppio a quello registrato nel secondo trimestre (+1,9%).

Lo sviluppo è guidato dalle imprese operanti nel settore dell'ospitalità alberghiera e della ristorazione (+6,9%), ma sono rilevanti anche i contributi dei servizi connessi al business del sistema imprenditoriale (+3,7%) e del commercio all'ingrosso (+2,3%).

Accelera, invece, la dinamica negativa dei servizi alle persone che nel terzo trimestre 2015 esprimono una variazione negativa del - 2,3%. In analogia con il quadro comparativo del commercio al dettaglio anche nel sistema dei servizi le performance milanesi sono migliori di quelle lombarde, unica eccezione la flessione del segmento dei servizi alle persone, leggermente più pronunciata nel caso di Milano e provincia.

Conclusioni

Il ritorno alla crescita dopo sette anni di vacche magre è sicuramente una buona notizia per tutto il paese e per il sistema delle imprese del terziario alle diverse scale territoriali (nazionale, regionale e provinciale), ma la recessione potrà essere allontanata dalla nostra memoria collettiva solo quando la dinamica positiva delle vendite produrrà i suoi benefici effetti sulla domanda di lavoro. Allo stato attuale i progressi sul fronte occupazionale attengono, soprattutto, al sensibile calo del monte ore autorizzate dall'Inps per i trattamenti di integrazione salariale, che nel 2015 è sceso del 36%, dopo quattro anni di permanenza intorno alla soglia di 1 miliardo di ore. La concorrenza internazionale costringe l'Italia, la nostra regione e il nostro territorio provinciale a rinnovare rapidamente ampi settori della nostra economica, mentre i nuovi modelli di business si diffondono con troppa lentezza per rimpiazzare interamente quelli obsoleti.

La politica economica dovrebbe stimolare e sostenere questo difficile processo di sostituzione con interventi mirati a favorire le start up in tutti i settori economici senza trascurare il terziario, come sta accadendo, purtroppo, da diverso tempo. Le imprese dei servizi sono vittime del pregiudizio secondo cui il progresso tecnologico è appannaggio della trasformazione delle materie prime in semilavorati e prodotti finiti, una concezione distorta dell'innovazione, che sta privando il Paese, la Lombardia e le province di nostra competenza, Milano, Lodi e Monza Brianza, di risorse finanziarie preziose per sostenere la diffusione di nuovi modelli organizzativi e digitali capaci di alimentare la domanda di lavoro per la loro attitudine a coinvolgere non solo le medie e grandi aziende, ma anche le piccole imprese.

Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza è impegnata nella promozione dell'innovazione del terziario e nell'attività di comunicazione volta a ristabilire la sua importanza per lo sviluppo economico.

Il costo della vita in Italia

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Aprile **2013**	107,4	111,1	104,9	113,5	104,4	100,9	114,0	93,5	100,3	106,8	105,6	107,3	106,9	1,135	0,851
Maggio	108,0	111,2	104,9	113,4	104,4	101,0	113,2	93,1	99,9	106,8	105,9	107,3	106,9	1,231	0,923
Giugno	108,7	111,2	105,0	113,6	104,5	101,1	113,9	92,0	100,3	106,8	106,0	107,2	107,1	1,229	0,922
Luglio	107,8	111,3	104,9	113,8	104,5	101,0	114,8	92,5	100,6	106,8	106,2	107,0	107,2	1,228	0,921
Agosto	107,4	111,4	104,8	114,1	104,6	101,1	117,5	91,7	101,1	106,8	106,1	106,9	107,6	1,128	0,846
Settembre	107,2	111,4	105,2	114,1	104,7	101,1	115,1	90,3	100,9	107,9	106,9	106,9	107,2	0,752	0,564
Ottobre	107,0	111,6	105,6	114,0	105,0	101,4	114,6	86,3	101,1	108,2	106,6	106,9	107,1	0,658	0,493
Novembre	107,3	111,7	105,6	113,9	105,1	101,2	113,7	86,4	100,9	108,2	105,6	106,8	106,8	0,565	0,424
Dicembre	108,0	111,7	105,7	114,3	105,1	101,1	114,8	86,2	101,1	108,2	105,4	106,7	107,1	0,563	0,423
Media annua	**107,5**	**111,3**	**105,1**	**114,0**	**104,6**	**101,1**	**114,4**	**91,0**	**100,6**	**107,2**	**105,6**	**107,1**	**107,0**	**1,174**	**0,880**
Gennaio **2014**	108,4	111,7	105,6	114,7	105,1	101,2	114,9	86,0	101,1	108,2	105,4	106,9	107,3	0,562	0,422
Febbraio	108,2	111,8	105,6	114,9	105,2	101,2	114,5	85,2	101,2	108,2	105,4	107,0	107,2	0,469	0,351
Marzo	107,9	111,4	105,7	115,1	105,3	101,3	114,7	84,4	101,3	108,2	105,7	107,0	107,2	0,281	0,210
Aprile	107,8	111,3	105,6	114,3	105,3	101,3	115,7	84,6	100,9	108,2	106,7	107,0	107,4	0,468	0,351
Maggio	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,4	114,9	84,2	100,5	108,2	107,1	107,0	107,3	0,374	0,281
Giugno	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,3	115,5	83,8	100,6	108,2	107,1	106,9	107,4	0,280	0,210
Luglio	107,1	111,3	105,6	112,8	105,4	101,2	116,6	83,7	100,9	108,2	107,1	106,8	107,3	0,093	0,070
Agosto	107,0	111,5	105,5	112,8	105,4	101,2	118,5	82,7	101,6	108,2	106,8	106,8	107,5	- 0,093	- 0,070
Settembre	107,2	111,5	105,7	112,8	105,5	101,3	115,6	82,4	101,0	108,9	107,2	106,8	107,1	- 0,093	- 0,070
Ottobre	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	0,093	0,070
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	0,187	0,140
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	-0,093	-0,070
Media annua	**107,7**	**111,5**	**105,7**	**114,0**	**105,4**	**101,3**	**115,2**	**83,9**	**101,0**	**108,7**	**106,6**	**106,9**	**107,2**	**1,002**	**0,752**
Gennaio **2015**	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	-0,746	-0,559
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	-0,373	-0,280
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	-0,187	-0,140
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	-0,279	-0,209
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	-0,093	-0,070
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	-0,093	-0,070
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	-0,093	0,093
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	0,000	0,000
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	0,000	0,000
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	0,000	0,000
Media annua	**108,8**	**114,6**	**106,1**	**113,2**	**105,6**	**101,7**	**112,1**	**82,6**	**101,2**	**110,5**	**107,7**	**107,0**	**107,1**	**-0,171**	**-0,128**
Base 2015=100															
Gennaio **2016**	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	0,262	0,196
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	-0,221	-0,165

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015

[(99,7:106,5) x 1,071 x 100)]-100

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2013						
Gennaio	93,2	85,7	90,8	89,5	92,2	88,8
Febbraio	89,6	81,0	75,7	74,3	83,6	75,5
Marzo	108,9	95,0	87,9	86,7	99,8	88,3
Aprile	97,0	88,5	88,0	89,6	93,1	89,4
Maggio	101,8	91,7	94,0	94,7	98,4	94,1
Giugno	100,8	88,8	90,6	89,8	96,4	89,6
Luglio	103,4	100,0	95,8	101,7	100,1	101,4
Agosto	103,9	103,1	93,9	78,2	99,5	82,8
Settembre	100,1	89,4	94,4	88,1	97,6	88,3
Ottobre	103,8	94,2	99,2	98,5	101,8	97,7
Novembre	101,6	86,1	98,3	91,4	100,2	90,4
Dicembre	120,6	117,2	134,0	125,9	126,5	124,3
2014						
Gennaio	93,9	83,0	92,0	87,4	93,0	86,6
Febbraio	89,2	79,3	75,4	73,2	83,2	74,3
Marzo	101,5	88,6	85,9	85,8	94,7	86,3
Aprile	104,8	91,5	89,1	89,5	98,0	89,8
Maggio	102,0	90,5	94,1	93,8	98,5	93,2
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
2015						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre (*)	**123,9**	**116,8**	**134,3**	**126,2**	**128,4**	**124,4**

(*) dati provvisori

Nota indice vendite

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100, di conseguenza i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono stati rivisti nella nuova base

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.